



# CITTA' DI IMPERIA

## Giunta Municipale

Delibera n. 0197 del 22/06/2019

### OGGETTO: Modifiche e integrazioni al Regolamento comunale del commercio al dettaglio su aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 103 del 20.12.2016 e ss.mm.ii. - Proposta al Consiglio Comunale

L'anno 2019, e questo dì 22 del mese di Giugno alle ore 10:00 in Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:

Fossati avv. Giuseppe	Presente
D'Agostino arch. Ester	Presente
Gagliano sig. Antonio	Assente
Gandolfo dott.ssa Laura	Presente
Giribaldi dott.ssa Fabrizia	Presente
Oneglio sig. Gianmarco	Presente
Roggero dott.ssa Marcella	Presente
Vassallo sig. Simone	Assente
Volpe sig. Luca	Presente

Quindi sono presenti Assessori N. 7

Sono assenti Assessori N. 2.

Presiede l'adunanza l'On. Dott. Claudio Scajola, Sindaco.

Assiste la sottoscritta Dott.ssa Rosa PUGLIA Segretario Generale del Comune, incaricata della redazione del verbale.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

### Premesso che:

- l'art. 36 "Programmazione e regolamento comunali" della L. Regione Liguria n. 1 del 2/1/2007 prevede che il Comune approvi la programmazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 20/12/2016 e s.m.e.i. è stato approvato il Regolamento Comunale del commercio al dettaglio su aree pubbliche;

**Vista** la Legge Regione Liguria n.20 del 27/12/2018 che ha modificato, anche corposamente in più punti, il Testo Unico in materia di commercio approvato con Legge Regione Liguria n.1 del 02/01/2007;

**Considerato che**, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge Regione Liguria n.20 del 27/12/2018, si rende necessario approvare alcune modifiche al regolamento che disciplina l'attività del commercio su aree pubbliche, essendo quello attualmente in vigore ormai obsoleto e superato da disposizioni legislative e regolamentari;

**Acclarate** le numerose inadempienze fiscali degli operatori commerciali su aree pubbliche, consistenti nel mancato pagamento sia della T.O.S.A.P che della T.A.R.I.;

**Atteso che** sussistono ragioni gravi di pubblico interesse consistenti, tra l'altro, nel mancato introito all'Ente degli importi dovuti a titolo di T.O.S.A.P e di T.A.R.I e ciò costituisce fonte di un potenziale danno patrimoniale allo stesso;

**Considerato che**, per le motivazioni sopra citate, si rende necessario modificare il regolamento del commercio al dettaglio su aree pubbliche prevedendo la sospensione e la decadenza della concessione per il mancato pagamento delle tasse sopra citate;

**Ritenuto opportuno** adeguare il Regolamento Comunale del commercio al dettaglio su aree pubbliche, anche per quanto riguarda i criteri da seguire nel caso in cui il Comune decida, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, di trasferire o modificare l'assetto del mercato, a un criterio oggettivo e documentabile quale quello dell'anzianità di iscrizione quale imprenditore commerciale su aree pubbliche nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio e non quello suscettibile di interpretazione equivoca come quello della maggiore anzianità di rilascio dell'autorizzazione/concessione;

**Valutato opportuno**, nel caso in cui sussista un contratto d'affitto d'azienda, prendere in considerazione il criterio dell'anzianità di iscrizione del locatario e non del locatore quale imprenditore commerciale su aree pubbliche nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio;

**Vista** la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. n.8311 del 18/06/2018 che, nel caso di delocalizzazione temporanea dell'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere riconosce la competenza alla Giunta comunale e non più al Dirigente;

**Dato atto** che lo schema del regolamento per l'esercizio al commercio delle aree pubbliche, con le modifiche apportate, è stato oggetto di discussione e di condivisione da parte delle Commissioni Consiliari 1 e 2 congiunte in data 11-13-18-19-20 giugno 2019;

**Considerato che** la bozza del Regolamento è stata esaminata, ai sensi dell'art.36 comma 3 della L.R. n.1/2007, con le rappresentanze delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese di commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore garantendo un'ampia forma di consultazione e di confronto con le stesse come si evince dalle note ANVA e FIVA rispettivamente prot. n. 33098 del 12.06.2019, n. 33337 del 13.06.2019, n. 34012 del 17.06.2019 e n. 35030 del 21.06.2019;

**Visto** il Regolamento (Allegato A) che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante ed essenziale ;

**Vista** la bozza di Regolamento (Allegato B) che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante ed essenziale la quale riporta il testo normativo revisionato;

**Constato** che ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 i contenuti del presente provvedimento dovranno formare oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente;

**Visto** il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Affari Legali, Gare e Contratti, S.U.A.P. Commercio e U.R.P., in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. , approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il parere favorevole formulato dal Dirigente dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del T.U. 18.08.2000, n. 267;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 1 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - Annualità 2019-2021";

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13 marzo 2019 con la quale è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) – periodo 2019/2021 (art.170 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000);

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 29 marzo 2019 di approvazione del P.E.G 2019 e Piano della Performance 2019;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/03/2019 di approvazione del bilancio di previsione triennale 2019- 2021 e dei relativi allegati;

**Visto** il disposto dell'art. 134 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, che disciplina l'immediata eseguibilità delle deliberazioni;

**Ritenuto** di dover provvedere per quanto di competenza e sulla base degli elementi di istruttoria predisposti dal Servizio competente;

**Visti:**

- il D. Lgs. n.267/2000;
- la Legge Regionale n.1 del 02/01/2007 “Testo Unico in materia di Commercio”;
- la Legge Regionale n. 23 del 12/08/2011 “Modifiche alla Legge Regionale n.1 del 02/01/2007 “Testo Unico in materia di Commercio”;
- la Legge Regione Liguria n.20 del 27/12/2018;

**DELIBERA**

**Di approvare e demandare** alla competenza del Consiglio Comunale, per il tramite delle Commissioni Consiliari, le modifiche e le integrazioni al vigente Regolamento Comunale del commercio al dettaglio su aree pubbliche come proposto con il nuovo testo normativo revisionato (Allegato B) che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante ed essenziale.

**Di memorizzare** il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

**Di pubblicare** il presente provvedimento sul sito del Comune di Imperia nel link “Amministrazione trasparente”.

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

---

*Inizio allegato parte integrante numero 1*

ALLEGATO "A"



**CITTA' DI IMPERIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

**(DI CUI ALL'ART.36 DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA N. 1 DEL 2 GENNAIO 2007)**

approvato con deliberazione di C.C. n. 103 del 20/12/2016

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART.1

#### (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della concessione e della gestione dei posteggi:
  - a) dei mercati settimanali del lunedì, mercoledì, giovedì e sabato;
  - b) dei mercati coperti quotidiani;
  - c) dei posteggi ad uso quotidiano fuori delle aree mercatali;
  - d) delle fiere;
  - e) delle fiere promozionali;
  - f) manifestazioni commerciali a carattere straordinario, nell'ambito delle aree complessive individuate dal Consiglio Comunale.
2. Il presente regolamento ha altresì ad oggetto l'attività del commercio in forma itinerante e l'attività di commercio al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica con strutture fisse o mobili (chioschi).
3. L'attività commerciale nell'ambito delle aree di mercato, di cui al precedente comma 1, lett. a), b), c), d), nonché l'attività di cui al comma 2, è consentita ai soli operatori muniti della prescritta autorizzazione al commercio su aree pubbliche.

### ART. 2

#### (DEFINIZIONI)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per "commercio su aree pubbliche", l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) per "aree pubbliche", le strade, le vie e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - c) per "mercato", l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, composta da più posteggi contigui, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  - d) per "mercato straordinario", l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
  - e) per "manifestazione commerciale" a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche ed allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
  - f) per "fiera", la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  - g) per "fiera promozionale", la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività

- culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
- h) per "posteggio", la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - i) per "presenze in un mercato," il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto, voluto o meno svolgere l'attività;
  - j) per "presenze effettive" in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
  - k) per "operatore": l'impresa commerciale gestita da persona fisica o da società di persone e di capitale regolarmente costituite secondo le vigenti norme;
  - l) per "fuori mercato", uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica in zone non individuabili come mercati.

### ART. 3 (DISPONIBILITA' DEI POSTEGGI)

1. Presso il competente Servizio Commercio sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del Comune.
2. Il responsabile del servizio provvederà ad annotare ogni variazione che si verifichi nella situazione dei posteggi esistenti sul territorio comunale oggetto del presente regolamento.

### ART. 4 (TRASFERIMENTI PROVVISORI)

1. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il Dirigente Comunale competente ha la facoltà di trasferire o modificare provvisoriamente mediante ordinanza l'assetto del mercato, i posteggi fuori mercato e le fiere.
2. Il Comune, ai fini di cui al precedente comma, consulta le rappresentanze delle Organizzazioni e le Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore e definisce congrui termini per le nuove collocazioni, garantendo ad ogni operatore, concessionario di posteggio, la disponibilità di una superficie per la vendita non inferiore a quella originaria.

### ART. 5 (PICCOLI ADEGUAMENTI)

1. Il Dirigente Comunale competente nel caso che intervenuti fatti nuovi determinino la necessità di introdurre lievi modifiche dimensionali o traslazioni dei singoli posteggi prive di rilievo sostanziale rispetto all'assetto dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato come approvati dal Consiglio Comunale potrà disporre, con propria determinazione, i relativi piccoli adeguamenti ritenuti necessari.

## CAPO I

### DELIMITAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI SETTIMANALI CALENDARIO ANNUALE ORARIO DI VENDITA

#### ART. 6 (TIPOLOGIA DI MERCATO)

1. Nei mercati settimanali possono essere vendute merci al dettaglio comprese nel settore alimentare e non alimentare.
2. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie a perdere.
3. L'attività deve essere esercitata nel rispetto della normativa in materia igienico sanitaria e di sicurezza alimentare.
4. Qualora si eserciti anche l'attività di somministrazione, questa deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio ed esercitata nel rispetto della normativa igienico sanitaria e sicurezza alimentare.

#### ART. 7 (LOCALITA' E GIORNO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO)

1. Lo svolgimento dei mercati settimanali ha luogo nei seguenti giorni e località deliberati dal Consiglio Comunale:
  - a) LUNEDÌ: Porto Maurizio nelle aree individuate dalla planimetria di cui al comma successivo;
  - b) MERCOLEDÌ: Oneglia nelle aree individuate dalla planimetria di cui al comma successivo;
  - c) GIOVEDÌ: Porto Maurizio nelle aree individuate dalla planimetria di cui al comma successivo;
  - d) SABATO: Oneglia nelle aree individuate dalla planimetria di cui al comma successivo;
2. Le aree di cui al precedente comma 1 sono individuate graficamente nelle planimetrie approvate dal Consiglio Comunale e conservate agli atti del Servizio Commercio con l'attestazione degli estremi di approvazione.
3. Nelle aree di mercato sono individuate, come da planimetria, le aree riservate:
  - a) agli imprenditori agricoli;
  - b) alle organizzazioni del commercio equo e solidale;
  - c) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).

#### ART. 8 (ORARIO DI VENDITA)

1. L'orario di apertura e di chiusura del mercato è fissato con apposita Ordinanza Sindacale, nel



rispetto della disciplina regionale e degli indirizzi del Consiglio Comunale ed al fine di garantire la sostenibilità ambientale, sociale e culturale dell'attività.

2. I titolari del posteggio con concessione pluriennale devono occupare i loro punti di vendita non prima delle ore 5.00 ed entro le ore 7.45. Dopo tale orario il posteggio è considerato vacante per la giornata.
3. Il mercato termina per tutti gli operatori alle ore 12.45, nel periodo di vigenza dell'ora solare ed alle ore 13.00 nel periodo dell'ora legale.
4. L'occupazione può essere protratta di DUE ore (2) rispetto al termine di cui al comma precedente per lo sgombero delle attrezzature, delle merci e dei rifiuti.
5. Eventuali deroghe, per particolari e motivate esigenze, di pubblico interesse, potranno essere concesse dal Sindaco.

#### ART. 9

##### (MODIFICAZIONI DEL GIORNO E DELL'ORARIO DEI MERCATI)

1. Il Comune può, in forza della potestà di ordinanza riconosciutagli dallo Statuto Comunale, disporre, per ragioni di pubblico interesse, lo spostamento provvisorio delle giornate prefissate per i mercati, ovvero la sospensione dello svolgimento degli stessi, nonché dell'orario dei medesimi nel caso di coincidenza con una giornata festiva ed in ogni caso per ragioni di pubblico interesse.
2. Il Comune, nel rispetto di quanto sancito dal precedente primo comma, all'inizio di ogni anno potrà programmare e predeterminare con propria ordinanza gli spostamenti delle date dei mercati che secondo il calendario coincidono con giornate festive o con la giornata del Santo Patrono.

#### ART. 10

##### (RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato il Comune predispose appositi bandi.
2. I bandi sono predisposti, nel rispetto dell'art. 30 della L.R. n. 1/2007 T.U.C., secondo le indicazioni contenute nelle deliberazioni della Giunta Regionale della Liguria di recepimento dei documenti unitari delle Regioni e Province autonome per l'attuazione delle intese della Conferenza Unificata aventi ad oggetto i criteri di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica.
3. L'attuazione dei procedimenti di selezione pubblica per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche avviene nel rispetto delle linee applicative contenute nelle deliberazioni regionali di cui al comma che precede, ivi compresi i modelli di bando e di domanda di partecipazione alla procedura di selezione.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune accerta la disponibilità dei posteggi mediante specifico provvedimento ed in caso di posteggi disponibili entro i successivi novanta giorni emana il bando di assegnazione nel rispetto dei precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Sulla base delle graduatorie formate a seguito delle selezioni pubbliche il Comune rilascia agli aventi titolo le conseguente autorizzazioni commerciali e le contestuali concessioni di posteggio.

#### ART.11

##### (TITOLARITA' DI POSTEGGI)

1. L'operatore nell'ambito dello stesso mercato, nel periodo temporale ricompreso tra il 1°

gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2020 può essere concessionario solo di due posteggi anche in caso non li gestisca direttamente.

2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali. Ad ogni autorizzazione corrisponde un posteggio.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2) abilita anche:
  - a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati settimanali e fuori mercato;
  - b) alla partecipazione alle fiere.

#### ART. 12 (ASSEGNAZIONI TEMPORANEE - SPUNTA)

1. I posteggi liberi sono assegnati giornalmente dal Comune ad operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, secondo apposita graduatoria stilata dal Comando di Polizia Municipale per ciascun settore merceologico, nel rispetto dei criteri di cui al punto 6 dell'Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, come attuati dal paragrafo sei del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013 e della delibera della Giunta Regionale della Liguria n. 71 del 1° febbraio 2013.
2. La partecipazione alla spunta avviene secondo le modalità operative contenute nell'allegato 3 della Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 105 del 16 febbraio 2016.
3. I posteggi sui mercati settimanali si intendono liberi per l'assegnazione temporanea, qualora i titolari delle relative concessioni non li abbiano occupati entro le ore 7.45 antimeridiane.
4. Il Comando di Polizia Municipale rileva le presenze ed aggiorna settimanalmente la graduatoria, di coloro che si presentano sui mercati al fine della redazione delle graduatorie degli spuntisti secondo le modalità previste dal punto 3) dell'allegato 3 della Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 105 del 16 febbraio 2016.
5. Agli spuntisti che rifiutano il posteggio proposto non è conteggiata la presenza.
6. L'assegnazione temporanea dei posteggi, non occupati entro le ore 7.45, avrà inizio alle ore 8.00.
7. Nelle more dell'assegnazione di cui al precedente comma 4 è fatto divieto agli operatori in attesa di accedere all'area di mercato.
8. Dopo le ore 8,45 non deve essere presente alcun veicolo sull'area mercatale.
9. Qualora non si riesca a montare il banco entro tale ora la Polizia Municipale provvederà a sgombrare l'area da tutti i veicoli permettendo di accedere all'area mercatale solo con mezzi di trasporto non a motore.

#### ART. 13 (CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI)

1. L'assegnazione dei posteggi riservati avviene, per quanto compatibili, con le stesse procedure e modalità previste dal precedente art. 10.
2. Le assegnazioni dei posteggi riservati rimasti liberi per l'occupazione temporanea sono assegnati, per quanto compatibili, con le stesse procedure e modalità previste dal precedente art. 12. In caso di assenza dei titolari dei posteggi riservati questi devono essere prioritariamente assegnati agli spuntisti possessori dei requisiti previsti per essere assegnatari dei posti riservati. In caso di assenza anche di questi ultimi i posteggi saranno assegnati agli altri operatori commerciali titolari di autorizzazione al commercio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 12.

#### ART. 14

##### (DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nei mercati decadono allorché si configurino le ipotesi previste dall'art. 147 della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1.
2. Le assenze per malattia e gravidanza, che non sono ritenute utili ai fini della decadenza, debbono essere comunicate con lettera che deve pervenire al protocollo del Comune entro il termine perentorio di giorni (10) dieci dalla data di assenza con allegato in originale ( od in copia conforme) il certificato del medico. Il mancato rispetto del termine sopra fissato determina l'esclusione della giustificazione.
3. La mancata presenza per periodo feriale è considerata assenza non giustificata da tenersi in considerazione per determinare l'intervenuta decadenza dell'autorizzazione e del posteggio.
4. Per mancato rispetto delle clausole concessorie.
5. Accertato dal Comando di Polizia Municipale il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata, per iscritto, al Responsabile del Servizio Commercio, il quale provvede di conseguenza ad avviare il procedimento dichiarativo della avvenuta decadenza nel rispetto di quanto sancito dall'art.8 della legge 241/90.
6. Il Comando di Polizia Municipale provvede, di norma mensilmente, al conteggio delle assenze ingiustificate e, nel caso si verifichi una ipotesi di decadenza, provvede alla comunicazione prescritta dal precedente comma.

#### ART. 15

##### (REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico e sicurezza, igiene e sanità pubblica.
2. Qualora sia revocata la concessione del posteggio, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nell'area di mercato.
3. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore.
4. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area di mercato che risulta disponibile temporaneamente e che giudicherà più adatta alle sue esigenze, fatte salve le ragioni di pubblico interesse.

#### ART. 16

##### (SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AZIENDA)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il subingresso è soggetto a SCIA effettuata dal subentrante al Comune. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante solo contestualmente alla presentazione della SCIA.
3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13 della L.R. 2 gennaio 2001 n. 1.
4. La SCIA di subingresso di cui al comma 2 è effettuata avvalendosi della modulistica comunale presente sul portale SUAP del Comune di Imperia:

- a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
  - b) entro un anno dalla data di decesso del titolare.
5. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario.
  6. In caso di subingresso per decesso del titolare, la SCIA è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1105 del Cod. Civ. un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
  7. Nei casi di cui al comma 5, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora, entro un anno dalla data di decesso del titolare il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 L.R. n. 1/2007, ove richiesti, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

ART. 17  
(DIRITTO DI RAPPRESENTANZA)

1. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati. Qualora l'assenza dovesse durare per un periodo maggiore il titolare dovrà nominare un rappresentante che deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere prodotta ed esibita, a richiesta degli incaricati del Comune, apposita autocertificazione del titolare che comprovi il rapporto con il sostituto e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1.
3. La persona destinata ad operare, quale sostituto, deve obbligatoriamente essere in possesso del registratore fiscale del rappresentato.
4. In caso non vi sia rispondenza tra autorizzazione commerciale e registratore fiscale (e/o la documentazione fiscale alternativa) e non siano fornite le autocertificazioni, gli agenti, addetti alla sorveglianza, sono tenuti a non fare esercitare il sostituto.

## CAPO II

# DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

### ART.18

#### (AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO)

1. Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista un cartello relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione dei settori merceologici, nonché il numero distintivo del posteggio. Il cartello dovrà avere le dimensioni pari a cm. 30x20 e dovrà essere graficamente conforme al modello allegato al presente regolamento.
2. In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione per il commercio e, per chi ne ha l'obbligo, il libretto sanitario.

### ART. 19

#### (DIVIETI PER I CONCESSIONARI)

1. Ai concessionari ed agli assegnatari di posteggio nel mercato è fatto divieto di :
  - a) arrecare intralcio o disturbo al pubblico od ai colleghi;
  - b) lasciare sporco in qualsiasi modo il suolo pubblico. I rifiuti dovranno essere rimossi e riposti negli appositi contenitori.
  - c) esaltare la merce con urla, strilli od uso di altoparlanti. E' consentito l'uso di riproduzioni musicali a coloro che esercitano il commercio di dischi ed affini, sempre che, a giudizio insindacabile degli agenti preposti alla vigilanza, non arrechino fastidio a terzi.
  - d) vendere con il sistema dell'imbonimento e simili.
  - e) piantare chiodi o manomettere anche in minima parte il suolo pubblico, legare corde, spaghi od altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi od alle facciate dei caseggiati vicini ed ai segnali stradali.
2. Gli operatori commerciali che commettono violazioni alle norme del presente regolamento, non espressamente previste dall'art. 143 della L.R. n. 1 del 02.01.2007, sono puniti con una sanzione amministrativa da determinarsi con separato atto, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, TUEL.

### ART. 20

#### (POSTEGGI - BANCHI VENDITA)

1. Nell'ambito del posteggio concesso all'assegnatario è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, sempreché non fuoriesca dagli spazi concessi.
2. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.
3. Per le calzature, terraglie, casalinghi, ferramenta, piante e fiori, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.
4. I banchi temporanei ed i negozi mobili mediante i quali viene esercitato il commercio alimentare sulle aree pubbliche debbono avere le caratteristiche di cui agli artt. 4 e 5 dell'Ordinanza 2 marzo 2000 del Ministero della Sanità, nonché osservare le prescrizioni

previste dall'art. 6, nei tempi previsti dall'art. 11 della succitata ordinanza.

5. L'eventuale copertura del banco deve avere una altezza minima di almeno 2.10 metri dal suolo ( da misurarsi a partire dalla parte più bassa e sul fronte della vendita) ed essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali ingressi o vetrine di attività commerciali a posto fisso retrostanti il banco di vendita.
6. L'eventuale merce appesa, la cosiddetta "stenderia", deve essere stesa in modo da non precludere la visuale degli altri banchi o delle vetrine o ingressi delle attività commerciali a posto fisso retrostanti il banco di vendita. Non deve comunque mai superare la metà della parte frontale del banco di vendita.
7. Il Comune, nel rispetto delle norme relative al procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/90, decide caso per caso in merito alle istanze scritte, presentate dagli altri venditori, dai commercianti a posto fisso o da estranei al mercato, che ritengano di essere danneggiati dall'esposizione dei banchi e/o delle merci degli operatori su aree pubbliche.
8. Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato e non precludano la visuale agli altri banchi o ai negozi a posto fisso.
9. E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.

#### ART. 21

##### (PUBBLICITA' DEI PREZZI)

1. Tutte le merci esposte sui banchi o autobanchi devono essere considerate in vendita e devono avere esposto il prezzo di vendita, in conformità alla specifica normativa vigente.

#### ART. 22

##### (CONTROLLO IGIENICO SANITARIO)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto a tutte le norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande, pertanto occorre attenersi a quanto previsto dalle vigenti leggi sanitarie.

#### ART. 23

##### (CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI)

1. Nell'ambito della zona di mercato, la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è consentita:
  - a) sino alle ore 8.00 per i titolari di concessioni di posteggio in via permanente,
  - b) sino alle ore 8.45 per gli assegnatari dei posteggi temporanei giornalieri.
  - c) il Comando di Polizia Municipale dovrà vigilare affinché nessun mezzo a motore sia presente nell'area mercatale dopo le ore 8,45, se non negli spazi consentiti.
  - d) dopo le ore 12.45 (ora solare) o le ore 13.00 (ora legale) per tutti gli operatori;
  - e) eccezionalmente, in tutte le ore di svolgimento del mercato, a seguito peggioramento improvviso delle condizioni atmosferiche con possibilità di pericolo per l'incolumità degli operatori e dei visitatori o delle merci poste in vendita, su specifica autorizzazione degli agenti responsabili del mercato.
2. Deve essere sempre e comunque assicurata la circolazione mediante una corsia di emergenza .

ART. 24  
(OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI)

1. E' fatto obbligo ai concessionari e agli assegnatari di posteggi nei mercati di:
  - a) occupare scrupolosamente solo lo spazio ad essi assegnato;
  - b) tenere sempre liberi, durante la vendita, i passaggi con i banchi vicini e sgomberi i marciapiedi per consentire il normale passaggio ai pedoni. E' fatto obbligo di lasciare un passaggio idoneo tra il retro banco e i muri perimetrali degli edifici. E' posto il divieto di appoggiare materiali, scatole ed utensili ai muri;
  - c) apporre le crociere o qualsiasi altro sostegno delle tende ad una altezza di almeno metri 2.10 dal suolo;
  - d) non far sporgere le tende dal banco di vendita per oltre 50 cm., se non in caso di comprovata necessità e previa autorizzazione del Comune;
  - e) smontare il proprio banco alla chiusura del mercato ed a lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo, portando i rifiuti negli appositi contenitori;
  - f) esibire, a richiesta degli agenti, i documenti richiesti;
  - g) esporre i prezzi delle merci, qualora ne sussista l'obbligo;
  - h) sistemare la propria stenderai secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art.20 del presente regolamento;
  - i) tenere un contegno educato verso i colleghi, pubblico ed addetti alla vigilanza;
  - j) tenere sempre esposto e ben visibile sul banco il documento identificativo di cui all'art. 18, comma 1, del presente regolamento;
  - k) provvedere al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
  - l) esporre, a tutela dei consumatori, un cartello, ben visibile, delle misure non inferiori a 60 cm.(lung.) x 40 cm.(alt.), scritto in stampatello, con caratteri tipografici ben leggibili, dal quale appaia evidente la dicitura "VENDITA DI MERCE USATA", per tutti coloro che trattano tale articolo.

ART. 25  
(POLIZIA MUNICIPALE)

1. La direzione, il controllo e la vigilanza del mercato rientrano tra i compiti d'istituto del Comando di Polizia Municipale che vi attende con le seguenti incombenze:
  - far rimuovere i veicoli che dovessero occupare le aree nei giorni di mercato;
  - accertare la presenza degli operatori nei posteggi di rispettiva assegnazione, annotando le eventuali assenze nell'apposito registro;
  - accertare la presenza degli operatori iscritti nella cosiddetta "spunta", ciò al fine di stilare le graduatorie, di ciascun settore merceologico, per la partecipazione alla spunta, nel rispetto dell'allegato tre della Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 105 del 16 febbraio 2016;
  - accertare se l'area utilizzata dagli operatori sia stata lasciata libera da tutti i rifiuti prodotti;
  - verificare che tutti i veicoli non siano più presenti nelle corsie di transito all'interno del mercato dopo le ore 8,45.

ART. 26  
(TENUTA DEL REGISTRO)

1. Il registro deve essere sempre aggiornato annotando le presenze, le assenze giustificate e le eventuali assenze ingiustificate.
2. E' compito del responsabile del Servizio Annonario del Comando Polizia Municipale di far verificare, di norma mensilmente le assenze non giustificate, in modo che al maturare di tre mesi di assenza si avvisi, con nota scritta, l'operatore della possibilità di perdere la concessione al quarto mese di assenza. Tale nota deve essere trasmessa per conoscenza al Servizio Commercio.
3. Nella tenuta del registro, nella parte riservata alle cosiddette "spunte", si dà la possibilità, al responsabile del Servizio del Comando di Polizia Municipale, di non annotare i nominativi di coloro che non si sono presentati neppure una volta a partecipare alla "spunta" nell'ultimo anno solare.
4. Questi operatori non perdono il diritto alle presenze eventualmente maturate, ma, per ragioni pratiche, verranno annotati a parte.



## CAPO III MERCATO COPERTO

### ART. 27 (TIPOLOGIA DI MERCATO)

Mercato ad uso quotidiano per la vendita di merci al dettaglio del solo settore alimentare, compresa la somministrazione di alimenti e bevande.

### ART. 28 (LOCALITA' E GIORNO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO)

1. Lo svolgimento del mercato ha luogo nelle apposite aree coperte, di proprietà comunale, di utilizzo quotidiano, sito nelle seguenti località:
  - a) Mercato coperto di Oneglia  
Ubicazione: Piazza Doria  
giorno di utilizzo: tutti i giorni consentiti;
  - b) Mercato Coperto di Porto Maurizio  
Ubicazione: Via Cascione  
giorno di utilizzo: tutti i giorni consentiti;
2. Le aree di cui al precedente comma 1 sono individuate graficamente nelle planimetrie approvate dal Consiglio Comunale e conservate in atti con l'attestazione dell'avvenuta approvazione.
3. Nelle aree di mercato sono anche individuati, con le stesse planimetrie di cui al comma che precede i posteggi riservati ai portatori di handicap, agli imprenditori agricoli, ed al commercio equo e solidale.

### ART. 29 (ORARI DI VENDITA)

1. L'orario di apertura e di chiusura del mercato coperto è fissato con apposita ordinanza sindacale, nel rispetto della disciplina regionale e degli indirizzi del Consiglio Comunale.
2. I titolari dei posteggi, con concessione pluriennale, devono occupare i loro punti vendita non prima delle ore 5.00 ed entro le ore 7.45.

### ART. 30 (MODIFICAZIONI DEL GIORNO E DELL'ORARIO DEI MERCATI)

1. Il Comune può, con propria ordinanza disporre per ragioni di pubblico interesse, lo spostamento provvisorio, ovvero la sospensione dello svolgimento dell'attività commerciale dei mercati coperti.

ART. 31  
(CONCESSIONI PERMANENTI)

1. La determinazione del numero e delle dimensioni dei posteggi riservati rispettivamente agli operatori commerciali su aree pubbliche, muniti della prescritta autorizzazione amministrativa, ai portatori di handicap, agli imprenditori agricoli ed al commercio equo e solidale è deliberata dal Consiglio Comunale.
2. In nessun caso potranno essere concessi ulteriori posteggi permanenti o temporanei rispetto al numero già operante sul mercato in base alle concessioni di suolo pubblico.
3. Le concessioni per il mercato coperto di Porto Maurizio e di Oneglia sono evidenziate sulle apposite planimetrie approvate dal Consiglio Comunale e conservate agli atti con l'attestazione di avvenuta approvazione.
4. Le concessioni dei posteggi hanno durata pari a dodici anni.

ART. 32  
(TITOLARITA' DI POSTEGGI)

1. L'operatore nell'ambito dello stesso mercato nel periodo temporale ricompreso tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2020 può essere titolare solo di due posteggi dati in concessione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali, ad ogni autorizzazione corrisponde un posteggio.

ART. 33  
(CANONE CONCESSORIO E SPESE ACCESSORIE)

1. Ciascun titolare della concessione di posteggio corrisponde un canone mensile di concessione determinato dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Ciascun titolare della concessione di posteggio è tenuto al pagamento dei servizi accessori (consumo elettrico, idrico, pulizia e manutenzione ordinaria, ecc.).
3. In caso di sospensione volontaria dell'attività di vendita il titolare della concessione di posteggio rimane obbligato per tutto il periodo di sospensione al pagamento del canone annuo di concessione.
4. In caso di subingresso nella titolarità della concessione di posteggio il subentrante assume gli obblighi relativi al pagamento del canone e dei servizi accessori.
5. Il mancato pagamento del canone concessorio e delle spese per i servizi accessori determina la sospensione della concessione.
6. In caso di chiusura del mercato coperto per cause di forza maggiore o prevalente interesse pubblico il canone sarà ridotto proporzionalmente al periodo di chiusura.

ART. 34  
(RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nei mercati coperti il Comune predispose appositi bandi con le stesse modalità di cui al precedente art. 10.

ART. 35  
(ASSEGNAZIONI TEMPORANEE – SPUNTA)

1. Nell'ambito dei mercati coperti non è prevista la possibilità di assegnare i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle concessioni.

ART. 36  
(CRITERI DI ASSEGNAZIONE)

1. Le modalità di assegnazione delle concessioni nelle aree riservate dei mercati coperti sono indicate dal precedente art. 10 del presente regolamento.

ART. 37  
(DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. Si seguono le stesse disposizioni previste dall'art. 14 del presente regolamento.

ART. 38  
(REVOCA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. Si seguono le stesse disposizioni previste dall'art. 15 del presente regolamento.

ART. 39  
(SUBINGRESSO)

1. Si seguono le stesse disposizioni previste dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 40  
(DIRITTO DI RAPPRESENTANZA)

1. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati. Qualora l'assenza dovesse durare per un periodo maggiore il titolare dovrà nominare un rappresentante che deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere prodotta ed esibita, a richiesta degli incaricati del Comune, apposita autocertificazione del titolare che comprovi il rapporto con il sostituto e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1.
3. La persona destinata ad operare, quale sostituto, deve obbligatoriamente essere in possesso del registratore fiscale del rappresentato.
4. In caso non vi sia rispondenza tra autorizzazione commerciale e registratore fiscale (e/o la documentazione fiscale alternativa) e non siano fornite le autocertificazioni, gli agenti, addetti alla sorveglianza, sono tenuti a non fare esercitare il sostituto.

ART. 41  
(CONTROLLO IGIENICO SANITARIO)

1. Si osservano le stesse disposizioni previste dall'art. 22 del presente regolamento.

## CAPO IV

# DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO COPERTO

### ART. 42 (AFFISSIONE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO)

1. Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre, bene in vista, un cartello relativo alla concessione del posteggio, contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione del settore merceologico, nonché il numero distintivo del posteggio. Tale cartello dovrà avere le caratteristiche di cui all'art. 18 del presente regolamento.
2. In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione per il commercio, la concessione del posteggio.

### ART. 43 (DIVIETI PER I CONCESSIONARI)

1. Ai concessionari ed agli assegnatari di posteggi nel mercato coperto è fatto divieto di:
  - a) arrecare intralcio o disturbo al pubblico od ai colleghi;
  - b) lasciare sporco in qualsiasi modo il suolo pubblico. I rifiuti dovranno essere immediatamente rimossi e riposti negli appositi contenitori. Le cassette o altri contenitori vuoti dovranno essere portati fuori dall'area di mercato.
  - c) esaltare la merce con urla o strilli od uso di altoparlanti o strumenti simili.
  - d) piantare chiodi o manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico.
  - e) spostare i banconi, modificando la disposizione indicata nelle planimetrie.
  - f) occupare qualsiasi spazio pubblico non dato in concessione.
2. Gli operatori commerciali che commettono violazioni alle norme del presente regolamento, non espressamente previste dal T.U.C. Legge Regionale n. 1 del 02.01.2007 sono puniti con una sanzione amministrativa da determinarsi ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 TUEL.

### ART. 44 (BANCHI VENDITA)

1. Le merci esposte per la vendita devono essere sistemate ordinatamente e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio. E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione delle merci fuori dell'area di posteggio assegnata.
2. Le strutture di vendita facenti parte del mercato coperto devono essere curate ed utilizzate in modo da escludere danni ai beni demaniali.

### ART. 45 (PUBBLICITA' DEI PREZZI)

1. Tutte le merci esposte sui banchi devono essere considerate in vendita e devono avere esposto il prezzo di vendita, in conformità alla specifica normativa vigente.

ART. 46  
(CONTROLLO IGIENICO SANITARIO)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto a tutte le norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande, pertanto occorre attenersi a quanto previsto dalle vigenti leggi sanitarie.

ART. 47  
(OBBLIGHI PER IL CONCESSIONARIO)

1. I concessionari e gli assegnatari di posteggi nei mercati coperti sono tenuti:
  - a) ad occupare scrupolosamente solo lo spazio ad essi assegnato;
  - b) a tenere sempre liberi, durante la vendita, i passaggi tra le strutture di vendita;
  - c) ad esibire, a richiesta degli agenti, i documenti richiesti;
  - d) ad esporre i prezzi delle merci, qualora ne sussista l'obbligo;
  - e) a tenere un contegno educato verso i colleghi, pubblico ed addetti alla vigilanza;
  - f) a provvedere al pagamento del canone di concessione, delle spese accessorie e della tassa per i rifiuti solidi urbani;

ART. 48  
(POLIZIA MUNICIPALE)

1. La direzione, il controllo e la vigilanza del mercato rientrano tra i compiti di istituto dal Comando di Polizia Municipale che vi attende con le seguenti incombenze:
  - a) accertare la presenza degli operatori nei posteggi di rispettiva assegnazione, annotando le eventuali assenze nell'apposito registro;
  - b) accertare se l'area utilizzata dagli operatori sia stata lasciata libera da tutti i rifiuti prodotti.

## **CAPO V**

# **CHIOSCHI SU AREE PUBBLICHE E COMMERCIO ITINERANTE**

### **ART. 49 (TIPOLOGIA)**

1. Area pubblica, data in concessione pluriennale, per la vendita quotidiana, con struttura fissa o mobile, di merci al dettaglio del settore alimentare e non alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande, per le attività artigianali e per la vendita della stampa di quotidiani e periodici.

### **ART. 50 (LOCALITA' ED UTILIZZO)**

1. Lo svolgimento dell'attività di vendita e/o di somministrazione sull'area pubblica, data in concessione, di proprietà comunale, avviene nelle località individuate dal Consiglio Comunale conservate agli atti del Servizio Commercio con l'attestazione degli estremi di approvazione.

### **ART. 51 (ORARIO DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE)**

1. L'orario di vendita e di somministrazione è fissato con apposita Ordinanza Sindacale, nel rispetto della disciplina regionale e degli indirizzi del Consiglio Comunale al fine di garantire la sostenibilità ambientale, sociale e culturale dell'attività.

### **ART. 52 (RILASCIO CONCESSIONI)**

1. Ai fini del rilascio concessione dell'area pubblica comunale di collocazione del chiosco il Comune predispone appositi bandi.
2. I bandi sono predisposti, nel rispetto dell'art. 30 della L.R. n. 1/2007 T.U.C., secondo le indicazioni contenute nelle deliberazioni della Giunta Regionale della Liguria di recepimento dei documenti unitari delle Regioni e Province autonome per l'attuazione delle intese della Conferenza Unificata aventi ad oggetto i criteri di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica.
3. L'attuazione dei procedimenti di selezione pubblica per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche avviene nel rispetto delle linee applicative contenute nelle deliberazioni regionali di cui al comma che precede, ivi compresi i modelli di bando e di domanda di partecipazione alla procedura di selezione.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune accerta la disponibilità dei posteggi mediante specifico provvedimento ed in caso di posteggi disponibili entro i successivi novanta giorni emana il bando di assegnazione nel rispetto dei precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Sulla base delle graduatorie formate a seguito delle selezioni pubbliche il Comune rilascia agli aventi titolo le conseguenti concessioni di posteggio.
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività per il commercio e la somministrazione su area pubblica sarà contestualmente rilasciata la relativa autorizzazione amministrativa.

7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici dovrà essere presentata al Comune la relativa SCIA.
8. Ai fini dell'esercizio delle attività artigianali, qualora la specifica attività sia soggetta a titolo legittimante occorrerà adempiere a quanto richiesto dalle peculiari leggi di settore.
9. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo, ai fini dell'assegnazione delle aree pubbliche, le attività svolte sulle aree del demanio marittimo che restano regolate dalle specifiche disposizioni per esse vigenti.

#### ART. 53

##### (DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL'AREA)

1. Per quanto riguarda le ipotesi di decadenza relativa all'attività di commercio e somministrazione trova applicazione il primo comma dell'art. 147 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 TUC.
2. Per quanto riguarda le ipotesi di decadenza relativa all'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica trova applicazione il primo comma dell'art. 145 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 TUC.
3. La concessione decade inoltre nel caso di mancato rispetto delle clausole concessorie.

#### ART. 54

##### (REVOCA CONCESSIONE)

1. Il Comune può revocare la concessione dell'area ed il ripristino dei luoghi per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico e sicurezza, igiene e sanità pubblica.

#### ART. 55

##### (SUBINGRESSO)

1. Per quanto riguarda il subingresso trova applicazione l'art. 16 del presente regolamento.

#### Art. 56

##### (DIRITTO DI RAPPRESENTANZA)

1. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati. Qualora l'assenza dovesse durare per un periodo maggiore il titolare dovrà nominare un rappresentante che deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere prodotta ed esibita, a richiesta degli incaricati del Comune, apposita autocertificazione del titolare che comprovi il rapporto con il sostituto e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1.
3. La persona destinata ad operare, quale sostituto, deve obbligatoriamente essere in possesso del registratore fiscale del rappresentato.
4. In caso non vi sia rispondenza tra autorizzazione commerciale e registratore fiscale (e/o la documentazione fiscale alternativa) e non siano fornite le autocertificazioni, gli agenti, addetti alla sorveglianza, sono tenuti a non fare esercitare il sostituto.

ART. 57  
(NORMA DI CHIUSURA)

1. Gli operatori commerciali che operano sulle aree di cui al precedente art. 49 sono soggetti, per quanto compatibile, alle disposizioni previste per i mercati su strada e nei mercati coperti del presente regolamento.
2. Il controllo e la vigilanza su tali aree rientra nella competenza del Comando di Polizia Municipale.

ART. 58  
(AREE INIBITE AL COMMERCIO ITINERANTE)

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 16, del D.Lgs. n.114/98 e art. 34 della L.R. 1 del 02.01.2007, per motivi storico, artistico, ambientale e di viabilità, è inibita la vendita agli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nelle zone individuate dal Consiglio Comunale e riportate nella relativa planimetria conservata agli atti del Servizio Commercio con l'attestazione di avvenuta approvazione.
2. Chiunque eserciti l'attività di commercio su area pubblica all'interno delle aree inibite a tale commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).
3. Sono esentate da tale divieto quelle aree già individuate dal Consiglio Comunale per i mercati giornalieri, settimanali, per le fiere, le manifestazioni commerciali e per i chioschi.
4. Nella restante parte del territorio comunale è consentita la vendita, in forma itinerante, ottemperando a quanto disposto dalle vigenti Leggi e Regolamenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di Polizia Urbana e dalle norme previste in materia igienico-sanitaria.
5. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o, nel caso di commercio itinerante, permanga nella stessa area di vendita oltre il tempo necessario per la contrattazione, che si formalizza con il pagamento del prezzo della merce offerta, e comunque nell'area medesima e nel raggio di cinquecento metri da questa per oltre un'ora è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della L.R. n. 1/2007 in combinato disposto con la legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).



## CAPO VI

### DELIMITAZIONE DELLE AREE DI FIERA CALENDARIO ANNUALE - ORARIO DI VENDITA

#### ART. 59

##### (LOCALITA' E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE)

1. Lo svolgimento delle fiere ha luogo nei seguenti giorni e periodi:
  - a) FIERA DI MAGGIO - 10 maggio (cadenza tradizionale) - località: Porto Maurizio;
  - b) FIERA DI SAN GIOVANNI - 23 giugno (cadenza tradizionale) - Località: Oneglia;
  - c) FIERA DELL'ANGELO - 2 ottobre (cadenza tradizionale) - Località: Oneglia;
  - d) FIERA DI SAN FRANCESCO - 4 ottobre (cadenza tradizionale) - Località: Porto Maurizio;
  - e) FIERA DI SAN LEONARDO - 25 novembre (cadenza tradizionale) - Località: P. Maurizio.
2. Le aree, di cui al precedente comma 1, sono individuate graficamente nelle planimetrie approvate dal Consiglio Comunale e conservate agli atti del Servizio Commercio con l'attestazione dell'avvenuta approvazione.
3. Nelle aree di fiera sono individuate, come da planimetria, le aree riservate agli imprenditori agricoltori ai soggetti portatori di handicap ed al commercio equo e solidale.

#### ART. 60

##### (ORARIO DI VENDITA)

1. L'orario di apertura e di chiusura dell'attività di vendita sulle aree di fiera sono disciplinate da apposita Ordinanza Sindacale, nel rispetto della disciplina regionale e degli indirizzi del Consiglio Comunale ed al fine di garantire la sostenibilità ambientale, sociale e culturale dell'attività.
2. I titolari del posteggio con concessione pluriennale devono occupare i loro punti di vendita non prima delle ore 5.00 ed entro le ore 7.45. Dopo tale orario il posteggio è considerato vacante per la giornata di svolgimento della fiera.
3. L'occupazione può essere protratta di DUE ore (2) rispetto al termine delle operazioni di vendita per lo sgombero delle attrezzature, delle merci e dei rifiuti.
4. Eventuali deroghe, per particolari e motivate esigenze, di pubblico interesse, potranno essere concesse dal Sindaco.

#### ART. 61

##### (MODIFICAZIONI DEL GIORNO E DELL'ORARIO DELLE FIERE)

1. Il Sindaco può, in forza della potestà di ordinanza, riconosciutagli dalle vigenti norme e dallo Statuto Comunale, disporre in ogni momento, per ragioni di pubblico interesse, lo spostamento provvisorio delle giornate prefissate per le fiere, in occasione dello svolgimento delle stesse, nonché dell'orario delle medesime per ragioni di pubblico interesse.
2. Il Sindaco, per ragioni di opportunità commerciale o di viabilità, da valutare di concerto con le associazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori più rappresentative a livello comunale, all'inizio di ogni anno programmerà e predeterminerà con propria ordinanza gli spostamenti delle date delle fiere anticipandone o posticipandone l'effettuazione fino ad un massimo di sette giorni rispetto alla cadenza naturale.

ART. 62  
(CONCESSIONI PERMANENTI)

1. La determinazione del numero e delle dimensioni dei posteggi riservati, rispettivamente, agli operatori commerciali su aree pubbliche muniti della conseguente autorizzazione amministrativa, agli imprenditori agricoli, ai portatori di handicap ed agli esercenti il commercio equo e solidale è deliberata dal Consiglio Comunale.
2. In nessun caso potranno essere concessi ulteriori posteggi permanenti o temporanei rispetto al numero già operante sulle fiere in base alle concessioni di suolo pubblico, rilasciate a seguito di procedura concorsuale, secondo le disposizioni normative della Regione Liguria.
3. La concessione dell'area di posteggio è pari a dodici anni.

ART. 63  
(TITOLARITA' DI POSTEGGI)

1. L'operatore nell'ambito della stessa fiera nel periodo temporale ricompreso tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2020 può essere concessionario solo di due posteggi;
2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali, ad ogni autorizzazione corrisponde un posteggio.

ART. 64  
(RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nelle fiere il Comune predispone appositi bandi con le stesse modalità di cui al precedente art. 10

ART. 65  
(ASSEGNAZIONI TEMPORANEE - SPUNTA)

1. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della relativa concessione sono assegnati con le modalità previste dall'art. 12 del presente regolamento.
2. I posteggi sulle fiere annuali si intendono liberi per l'assegnazione temporanea, qualora i titolari delle relative concessioni non li abbiano occupati entro le ore 7.45 antimeridiane.
3. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di tali assegnazioni, le quali potranno essere concesse a partire dalle ore 8.00.
4. Nelle more dell'assegnazione, di cui al precedente comma 3, è fatto divieto agli operatori in attesa di accedere all'area della fiera.
5. Agli spuntisti che rifiutano il posteggio proposto non è conteggiata la presenza.

ART. 66  
(CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI)

1. Le modalità di assegnazione delle concessioni nelle aree riservate delle fiere sono indicate dal precedente art. 13 del presente regolamento.

ART. 67

(DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. Si seguono le stesse disposizioni previste dall'art. 14 del presente regolamento.

ART. 68

(REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

1. Il Comune può revocare la concessione dell'area ed il ripristino dei luoghi per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico e sicurezza, igiene e sanità pubblica.

ART. 69

(SUBINGRESSO)

1. Si seguono le stesse disposizioni previste dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 70

(DIRITTO DI RAPPRESENTANZA)

1. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati. Qualora l'assenza dovesse durare per un periodo maggiore il titolare dovrà nominare un rappresentante che deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere prodotta ed esibita, a richiesta degli incaricati del Comune, apposita autocertificazione del titolare che comprovi il rapporto con il sostituto e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1.
3. In caso non vi sia rispondenza tra autorizzazione commerciale e registratore fiscale (e/o la documentazione fiscale alternativa) e non siano fornite le autocertificazioni, gli agenti, addetti alla sorveglianza, sono tenuti a non fare esercitare il sostituto.

## CAPO VII

### DISCIPLINA INTERNA DELLA FIERA

#### ART. 71

##### (AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO)

1. Per tutta la durata della fiera è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista un cartello relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione dei settori merceologici, nonché il numero distintivo del posteggio. Il cartello dovrà avere dimensioni minime di cm. 30x20.
2. In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione per il commercio.

#### ART. 72

##### (DIVIETI PER I CONCESSIONARI)

1. Ai concessionari ed agli assegnatari di posteggio nella fiera è fatto divieto di:
  - a) arrecare intralcio o disturbo al pubblico od ai colleghi;
  - b) lasciare sporco in qualsiasi modo il suolo pubblico. I rifiuti dovranno essere rimossi e riposti negli appositi contenitori;
  - c) esaltare la merce con urla, strilli od uso di altoparlanti. E' consentito l'uso di riproduzioni musicali a coloro che esercitano il commercio di dischi ed affini, sempre che, a giudizio insindacabile degli agenti preposti alla vigilanza, non arrechino fastidio a terzi;
  - d) vendere con il sistema dell'imbonimento e simili;
  - e) piantare chiodi o manomettere anche in minima parte il suolo pubblico, legare corde, spaghi od altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi od alle facciate dei caseggiati vicini ed ai segnali stradali.
2. Gli operatori commerciali che commettono violazioni alle norme del presente regolamento, non espressamente previste dall'art. 29 del D. Lgs. n. 114/98, e dall'art. 143 del T.U.C. n. 1/2007, sono puniti con la sanzione amministrativa prescritta dall'art. 7bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.) in combinato disposto con l'art. 16 della legge n.689/1981.

#### ART. 73

##### (POSTEGGI - BANCHI VENDITA)

1. Nell'ambito del posteggio concesso all'assegnatario è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, sempreché non fuoriesca dagli spazi concessi.
2. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.
3. Per le calzature, terraglie, casalinghi, ferramenta, piante e fiori, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.
4. I banchi temporanei ed i negozi mediante i quali viene esercitato il commercio alimentare sulle aree pubbliche debbono avere le caratteristiche di cui agli artt. 4 e 5 dell'Ordinanza 2 marzo 2000 del Ministero della Sanità, nonché osservare le prescrizioni previste dall'art.6, nei tempi

indicati dall'art. 11 della succitata ordinanza.

5. L'eventuale copertura del banco deve avere una altezza minima di almeno 2.10 metri dal suolo (da misurarsi a partire dalla parte più bassa e sul fronte della vendita) ed essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali ingressi o vetrine di attività commerciali a posto fisso retrostanti il banco di vendita.
6. L'eventuale merce appesa, la cosiddetta "stenderia", deve essere stesa in modo da non precludere la visuale degli altri banchi o delle vetrine o ingressi delle attività commerciali a posto fisso retrostanti il banco di vendita. Non deve comunque mai superare la metà della parte frontale del banco di vendita.
7. Il Dirigente competente, nel rispetto delle norme relative al procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/90, decide, caso per caso, in merito alle istanze scritte, presentate dagli altri venditori, dai commercianti a posto fisso o da estranei alla fiera, che ritengano di essere danneggiati dall'esposizione dei banchi e/o delle merci degli operatori su aree pubbliche.
8. Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato e non precludano la visuale agli altri banchi od ai negozi a posto fisso.
9. E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.

#### ART. 74 (PUBBLICITA' DEI PREZZI)

1. Tutte le merci esposte sui banchi o autobanchi devono essere considerate in vendita e devono avere esposto il prezzo di vendita, in conformità alla specifica normativa vigente.

#### ART. 75 (CONTROLLO IGIENICO SANITARIO)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto a tutte le norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

#### ART. 76 (CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI)

1. Nell'ambito della zona della fiera, la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è consentita:
  - a) sino alle ore 8.00 per i titolari di concessioni di posteggio in via permanente;
  - b) sino alle ore 8.45 per gli assegnatari dei posteggi temporanei giornalieri;
  - c) dopo il termine serale delle operazioni di vendita per tutti gli operatori;
  - d) eccezionalmente, in tutte le ore di svolgimento della fiera, a seguito peggioramento improvviso delle condizioni atmosferiche con possibilità di pericolo per l'incolumità degli operatori e dei visitatori o delle merci poste in vendita, su specifica autorizzazione degli agenti responsabili del controllo della fiera.
2. Deve essere sempre e comunque assicurata la circolazione mediante una corsia di emergenza.

ART. 77  
(OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI)

1. I concessionari e gli assegnatari di posteggio nelle fiere sono tenuti:
  - a) ad occupare scrupolosamente solo lo spazio ad essi assegnato;
  - b) a tenere sempre liberi, durante la vendita, i passaggi con i banchi vicini;
  - c) ad apporre le crociere o qualsiasi altro sostegno delle tende ad una altezza di almeno metri 2.10 dal suolo;
  - d) a non far sporgere le tende dal banco di vendita per oltre 50 cm., se non in caso di comprovata necessità e previa autorizzazione del Sindaco;
  - e) a smontare il proprio banco alla chiusura della fiera ed a lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo, portando i rifiuti negli appositi contenitori;
  - f) ad esibire, a richiesta degli agenti, i documenti richiesti;
  - g) ad esporre i prezzi delle merci, qualora ne sussista l'obbligo;
  - h) a sistemare la propria stenderia secondo quanto previsto dell'art. 20 del presente regolamento;
  - i) a tenere un contegno educato verso i colleghi, pubblico ed addetti alla vigilanza;
  - j) a tenere sempre esposto e ben visibile sul banco il documento identificativo di cui all'art. 18, del presente regolamento;
  - k) a provvedere al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
  - l) ad esporre, a tutela dei consumatori, un cartello, fissato in modo stabile e ben visibile, delle misure non inferiori a 60 cm.(lung.) x 40 cm.(alt.), scritto in stampatello, con caratteri tipografici ben leggibili, dal quale appaia evidente la dicitura "VENDITA DI MERCE USATA", per tutti coloro che trattano tale articolo;

ART. 78  
(POLIZIA MUNICIPALE)

1. La direzione, il controllo e la vigilanza del mercato rientrano tra i compiti d'istituto del Comando di Polizia Municipale che vi attende con le seguenti incombenze:
  - a) far rimuovere i veicoli che dovessero occupare le aree nei giorni di svolgimento delle fiere;
  - b) accertare la presenza degli operatori nei posteggi di rispettiva assegnazione, annotando le eventuali assenze nell'apposito registro;
  - c) accertare la presenza degli operatori iscritti nella cosiddetta "spunta", ciò al fine di determinare l'anzianità di iscrizione ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi risultanti non occupati dall'assegnatario in ossequio alla normativa vigente in proposito;
  - d) accertare se l'area utilizzata dagli operatori sia stata lasciata libera da tutti i rifiuti prodotti.

ART. 79  
(TENUTA DEL REGISTRO)

1. Il registro, di cui al precedente articolo deve essere sempre aggiornato annotando le presenze, le assenze giustificate e le eventuali assenze ingiustificate.
2. La tenuta del registro, risulta necessaria per l'aggiornamento delle graduatorie di spunta.

## CAPO VIII

### MANIFESTAZIONI COMMERCIALI E FIERE PROMOZIONALI

#### ART. 80 (PRINCIPI)

1. L'organizzazione lo svolgimento delle manifestazioni commerciali straordinarie e delle fiere promozionali si ispira al principio comunitario della libera prestazione dei servizi e della liberalizzazione delle attività economiche per cui le attività commerciali del presente capo possono essere svolte, compatibilmente con il prevalente interesse pubblico, da soggetti privati ed a loro direttamente imputabili, senza alcun diritto di esclusiva del Comune.
2. In caso di organizzazione di manifestazioni straordinarie o di fiere promozionali da parte del Comune, con affidamento a soggetti terzi organizzatori, la scelta di questi ultimi dovrà avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente.

### MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

#### ART. 81 (DEFINIZIONE)

1. Si intende per manifestazione commerciale a carattere straordinario la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche ed allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. Le manifestazioni commerciali straordinarie, per essere considerate tali, devono essere realizzate "una tantum". Non possono considerarsi straordinarie le manifestazioni che si ripetono più di una volta.

#### ART. 82 (ORARI)

1. La richiesta di manifestazione commerciale straordinaria, dovrà contenere l'indicazione dell'orario di inizio e, dell'orario di rimozione delle occupazioni di suolo, fatta salva la libera disciplina degli orari di vendita da parte dei soggetti aventi titolo.
2. La durata dell'occupazione, di cui al comma precedente, è determinata tenendo in considerazione la tutela della viabilità, delle regole di igiene e sanità e comunque per motivi di pubblico interesse.
3. Le manifestazioni commerciali straordinarie non possono avere durata superiore a 7 giorni.

ART. 83  
(PARTECIPAZIONE)

1. In occasione di manifestazioni straordinarie approvate dalla Giunta Municipale, il Dirigente competente per materia rilascia a tutti i soggetti che, avendone diritto a norma di legge, ne facciano richiesta, specifica concessione temporanea di posteggio con efficacia limitata ai giorni della manifestazione.
2. Le concessioni sono prive di efficacia se non conformi agli obblighi tributari connessi all'occupazione del suolo pubblico.

ART. 84  
(INIZIATIVA DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE)

1. I Soggetti che intendono organizzare manifestazioni commerciali a carattere straordinario su area pubblica debbono darne comunicazione al Comune di Imperia almeno quaranta giorni prima per il tramite del proprio legale rappresentante. In caso di carenze documentali o istruttorie, il competente Servizio procederà all'interruzione dei termini, che torneranno a decorrere dalla data di integrazione di quanto richiesto.
2. La comunicazione dovrà contenere una sintetica descrizione della manifestazione ed indicare con precisione l'area interessata dall'evento, quella destinata ad ospitare i singoli posteggi da concedere in uso e la tipologia di commercio che si intende proporre. Nella comunicazione sarà inoltre necessario illustrare il fine di cui alla lettera h) dell'art. 27 del T.U.C. che si intende promuovere.
3. Il legale rappresentante del soggetto organizzatore sarà tenuto ad autocertificare la natura straordinaria della manifestazione.

ART. 85  
(ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA)

1. Ai fini e con le modalità di cui al comma I bis dell'art. 32 della L.R. 1/2007 il Comune provvederà ad acquisire le valutazioni delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.

ART. 86  
(PROCEDIMENTO CONCESSORIO)

1. Venti giorni prima della data della manifestazione il legale rappresentante del soggetto promotore la manifestazione dovrà trasmettere al Comune di Imperia tutte le domande in bollo dei singoli soggetti che, avendone i requisiti di legge, sono destinati ad aderire all'evento. In tale caso il Comune rilascerà le concessioni temporanee di posteggio ai singoli operatori in possesso dei prescritti requisiti. Ciascuna domanda dovrà avere allegato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi di legge idonea ad attestare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti ed il rispetto dei connessi adempimenti tributari.
2. E' facoltà del soggetto organizzatore inoltrare un'unica domanda di concessione riferita a tutti i partecipanti con allegate le proprie dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi di legge idonee ad attestare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti ed il rispetto dei connessi adempimenti tributari. In tal caso il Dirigente potrà rilasciare al soggetto organizzatore una sola



concessione temporanea relativa all'intera manifestazione. In questa circostanza il soggetto organizzatore richiedente dovrà produrre idonea planimetria in scala ove saranno indicati i singoli posteggi previsti e per ognuno di questi il relativo soggetto titolare.

3. Lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo sarà regolato, per quanto applicabili, dalle norme di cui al precedente Capo VII "Disciplina interna della fiera".

#### ART. 87

##### (SOGGETTI AMMESSI)

1. Alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario possono essere ammessi a partecipare:
  - a) gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - b) coloro che esercitano regolare attività di vendita al dettaglio in esercizi di vicinato ovvero in medie strutture di vendita;
  - c) gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese;
  - d) gli hobbysti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dell'esercizio della loro attività di hobbysti, ad eccezione del settore abbigliamento.
2. Gli hobbysti devono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e debbono preventivamente dichiarare sotto la loro responsabilità, nelle forme previste dal T.U. della Documentazione Amministrativa (D.P.R. 28.12.2000, n.445), la loro condizione di venditori non professionali e di non superare, nell'anno solare di interesse, il limite massimo di ventiquattro partecipazioni a manifestazioni commerciali
3. Qualora venga accertata la falsità delle dichiarazioni, di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, resta interdetta la partecipazione a tutte le manifestazioni straordinarie su tutto il territorio regionale.
4. Il competente Servizio Commercio procederà, in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive, previa informazione alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore della data di effettuazione, a sorteggiare pubblicamente tra le manifestazioni straordinarie svolte nel corso dell'anno precedente, un numero di hobbysti pari al venti per cento, arrotondato all'unità superiore, da sottoporre al controllo di veridicità di quanto dichiarato.

## FIERE PROMOZIONALI

#### ART. 88

##### (DEFINIZIONE)

1. Si intende per fiera promozionale la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. Le fiere promozionali debbono essere concentrate in un arco temporale anche di più giornate di svolgimento contigue. Non sono ammesse fiere cadenzate lungo il corso dell'anno con

cadenza ripetuta.

3. In deroga al divieto di ripetizione di cui al precedente comma 2 è possibile consentire che la medesima fiera promozionale sia riproposta nel corso dello stesso anno solare purché le date di svolgimento successive alla prima coincidano con la domenica. In ogni caso le fiere promozionali con merceologia alimentare non potranno essere complessivamente superiori a cinque nel corso dell'anno solare, mentre le fiere promozionali con merceologia non alimentare non potranno essere complessivamente superiori a dieci nel corso dell'anno solare.

#### ART. 89 (LOCALIZZAZIONE)

1. Le fiere promozionali possono essere collocate sull'intero territorio comunale ai fini di promozione e valorizzazione, con particolare riferimento alle aree frazionali ed ai centri storici che sono stati oggetto di interventi di riqualificazione.

#### ART. 90 (ORARIO)

1. La richiesta di inserimento di manifestazione commerciale temporanea nel calendario delle fiere promozionali, dovrà contenere l'indicazione dell'orario di inizio e, dell'orario di rimozione delle occupazioni di suolo, fatta salva la libera disciplina degli orari di vendita da parte dei soggetti aventi titolo.
2. La durata dell'occupazione, di cui al comma precedente, è determinata tenendo in considerazione la tutela della viabilità, delle regole di igiene e sanità e comunque per motivi di pubblico interesse.
3. Le fiere promozionali non possono avere durata superiore a 60 giorni.

#### ART. 91 (PARTECIPAZIONE)

1. La partecipazione alle fiere promozionali è subordinata al rilascio da parte del Dirigente competente della concessione temporanea di posteggio ai singoli operatori richiedenti.
2. Il Dirigente può rilasciare al soggetto organizzatore una sola concessione temporanea relativa all'intera fiera promozionale. In tal caso il soggetto organizzatore richiedente dovrà produrre idonea planimetria in scala ove saranno indicati i singoli posteggi previsti e per ognuno di questi il relativo soggetto titolare.
3. La richiesta dovrà altresì contenere una sintetica descrizione della manifestazione che illustri il centro storico, l'area urbana o rurale, l'attività culturale, economico-sociale, o le tipologie merceologiche ovvero produttive che si intende promuovere e/o valorizzare.
4. La relazione dovrà anche indicare con precisione l'intera area interessata dall'evento e la tipologia di commercio che si intende proporre.
5. Il soggetto organizzatore che richiede l'inserimento delle fiere promozionali nel calendario annuale di cui al precedente articolo deve essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010.
6. Il soggetto organizzatore dovrà assegnare i singoli posteggi ai rispettivi titolari tenendo conto dei criteri di cui al comma 4 dell'art. 30 della L.R. n. 1/2007 (Testo Unico in materia di commercio).

7. Le concessioni di posteggio possono essere rilasciate dal Dirigente competente esclusivamente per le fiere promozionali inserite nel relativo calendario approvato dalla Giunta Comunale.
8. Le concessioni di posteggio di cui ai precedenti commi saranno prive di efficacia se non in regola con gli adempimenti tributari connessi all'occupazione del suolo pubblico.

#### ART. 92

#### (CALENDARIO DELLE FIERE PROMOZIONALI)

1. La Giunta Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore approva, entro il 30 novembre di ogni anno il calendario delle fiere promozionali ritenute meritevoli di essere svolte, nel pubblico interesse e per i fini previsti, nel territorio del Comune di Imperia nell'anno solare successivo.
2. La Giunta Comunale potrà approvare e rendere pubblici criteri di selezione qualitativa delle fiere promozionali ai fini dell'inserimento nel calendario di cui al precedente comma.
3. I soggetti organizzatori debbono richiedere l'inserimento nel calendario annuale entro il 31 ottobre per l'anno solare successivo. In caso di fiere promozionali di particolare importanza e che coinvolgono l'intera città, per molteplici aspetti di pubblico interesse, la Giunta Comunale, sentite le Associazioni Commerciali di Categoria, può, con atto adeguatamente motivato, consentire richieste di svolgimento in deroga alla data del 31 ottobre di cui al precedente comma 3. Restano confermati i successivi atti procedurali.
4. Il Comune entro il 30 settembre rende noto mediante pubblici avvisi il termine di scadenza utile affinché i soggetti organizzatori interessati possano far pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Imperia le richieste di inserimento a calendario.
5. La Giunta Comunale, in considerazione del fatto che le aree interessate dall'occupazione per lo svolgimento delle fiere promozionali appartengono al demanio comunale e sono pertanto istituzionalmente riservati all'uso della collettività, potrà sempre ed in ogni caso negare la richiesta di svolgimento delle medesime in presenza di ragioni di incompatibilità con il predetto uso collettivo. Analogamente la Giunta Comunale potrà negare la richiesta di svolgimento in caso di prevalenti ragioni di tutela generale del commercio e di tutela dell'interesse pubblico della collettività.
6. In caso di coincidenza di tempo e/o di luogo di fiere promozionali, che manifestino incompatibilità, sarà data preferenza alle richieste relative a fiere promozionali di maggior tradizione, prestigio ed interesse pubblico dell'oggetto della promozione. In tali casi sarà facoltà del Comune, in ossequio anche ai principi della legge n. 241/1990, ricercare in accordo con gli organizzatori nuove date e sedi di svolgimento.
7. La circostanza di mancato svolgimento della fiera promozionale regolarmente inserita a calendario attribuibile alla responsabilità degli organizzatori costituirà elemento negativo di valutazione in ordine ad analoghe successive eventuali nuove richieste di calendarizzazione. Costituirà, altresì, elemento negativo di valutazione, l'accertato violazione di legge e di regolamenti, di disagi collettivi e di evidenti carenze qualitative manifestatesi nel corso di precedenti edizioni delle fiere promozionali ricorrenti.
8. Il Comune per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica potrà con propria ordinanza vietare lo svolgimento ovvero spostare il luogo e/o la data delle fiere promozionali già a calendario.
9. Il procedimento di cui al presente articolo non si applica alle manifestazioni commerciali organizzate direttamente dal Comune.

ART. 93  
(SOGGETTI AMMESSI)

1. Sono ammessi a partecipare alle fiere promozionali:
  - a) gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - b) gli imprenditori individuali e le società di persone iscritte nel registro delle imprese;
  - c) gli hobbysti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dell'esercizio della loro attività di hobbysti, ad eccezione del settore abbigliamento.
2. Gli hobbysti devono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e debbono preventivamente dichiarare sotto la loro responsabilità, nelle forme previste dal T.U. della Documentazione Amministrativa (D.P.R. 28.12.2000, n. 445), la loro condizione di venditori non professionali e di non superare, nell'anno solare di interesse, il limite massimo di ventiquattro partecipazioni a manifestazioni commerciali.
3. Qualora venga accertata la falsità delle dichiarazioni, di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, resta interdetta la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie su tutto il territorio comunale.
4. Il competente Servizio Commercio in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive, previa informazione alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore della data di effettuazione, a sorteggiare pubblicamente tra le fiere promozionali svolte nel corso dell'anno precedente, un numero di hobbysti pari al venti per cento, arrotondato all'unità superiore, da sottoporre al controllo di veridicità di quanto dichiarato.

## **CAPO IX (DISPOSIZIONI FINALI)**

### **ART. 94 (SANZIONI)**

1. Fatta salva l'applicazione di sanzioni specifiche previste dalle leggi, decreti, regolamenti ed ordinanze in vigore, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 32 comma 2 sexies e 143 della L.R. 1 del 2.01.2007.
2. Il Soggetto Organizzatore delle Fiere Promozionali soggiace al vincolo di responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge n. 689/1981 con i singoli operatori partecipanti autori di violazioni amministrative.

### **ART. 95 (RELAZIONI CON LA REGIONE)**

1. Il responsabile del servizio darà, nei tempi previsti per legge, comunicazione alla Regione Liguria su ogni variazione che si verifichi nella situazione dei posteggi esistenti nei mercati e nelle fiere comunali.

### **ART. 96 (PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO)**

1. Il presente regolamento, dal giorno della sua entrata in vigore, sarà pubblicato sul sito web del Comune di Imperia, link "Amministrazione Trasparente" sotto la voce: disposizioni generali/atti generali/regolamenti.

### **ART. 97 (ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.



*Inizio allegato parte integrante numero 2*



**CITTA' DI IMPERIA**

**ALLEGATO B**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

(DI CUI ALL'ART.36 DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA N. 1 DEL 2 GENNAIO 2007)

approvato con deliberazione di C.C. \_\_\_\_ n. del



# DISPOSIZIONI GENERALI

## ART.1

### (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della concessione e della gestione dei posteggi:
- a) dei mercati settimanali del lunedì<sup>1</sup>, mercoledì, giovedì e sabato;
  - b) dei mercati coperti quotidiani;
  - c) dei posteggi ad uso quotidiano fuori delle aree mercatali;
  - d) delle fiere;
  - e) delle fiere promozionali, manifestazioni storiche e manifestazioni straordinarie ;
- 2) Il presente regolamento ha altresì ad oggetto l'attività del commercio in forma itinerante e l'attività di commercio al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica con strutture fisse o mobili (chioschi).
- 3) L'attività commerciale nell'ambito delle aree di mercato, di cui al precedente comma 1, lett. a), b), c), d), nonché l'attività di cui al comma 2, è consentita ai soli operatori muniti della prescritta autorizzazione al commercio su aree pubbliche.

<sup>1</sup> con previsione di soppressione vista l'esiguità del numero dei posteggi entro il 31/12/2020, anno di scadenza naturale delle concessioni.

## ART. 2

### (DEFINIZIONI)

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- e) per posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- i) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- j) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- k) per fuori mercato, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicata in zone non individuabili come mercati;
- l) per manifestazioni storiche, le manifestazioni volte alla promozione del territorio e dell'economia ligure, radicate nel territorio e che si realizzano da almeno cinque anni nello stesso Comune.

### ART. 3 (DISPONIBILITA' DEI POSTEGGI)

- 1) Presso il competente SUAP Commercio sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del Comune.
- 2) Il responsabile del servizio provvederà ad annotare ogni variazione che si verifichi nella situazione dei posteggi esistenti sul territorio comunale oggetto del presente regolamento.

### ART. 4 (TRASFERIMENTI PROVVISORI)

- 1) Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, la Giunta Comunale ha la facoltà di trasferire o modificare temporaneamente l'assetto del mercato, i posteggi fuori mercato e le fiere.
- 2) Il Comune, ai fini di cui al precedente comma, consulta le rappresentanze delle Organizzazioni e le Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore e definisce congrui termini per le nuove collocazioni, garantendo ad ogni operatore, concessionario di posteggio, la disponibilità di una superficie per la vendita non inferiore a quella originaria.

### ART. 5 (PICCOLI ADEGUAMENTI)

Il Dirigente Comunale competente, nel caso in cui intervengano fatti nuovi che determinino la necessità di introdurre lievi modifiche dimensionali o traslazioni dei singoli posteggi prive di rilievo sostanziale rispetto all'assetto dei mercati, delle fiere e dei posteggi fuori mercato come approvati dal Consiglio Comunale, potrà disporre, con propria determinazione, i relativi piccoli adeguamenti ritenuti necessari.

## CAPO I

### DELIMITAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI SETTIMANALI CALENDARIO ANNUALE ORARIO DI VENDITA

#### ART. 6 (TIPOLOGIA DI MERCATO)

- 1) Nei mercati settimanali possono essere vendute merci al dettaglio comprese nel settore alimentare e non alimentare.
- 2) L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio al tavolo e le attrezzature ad esso finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie a perdere purché biodegradabili.
- 3) L'attività di cui al comma 2 deve essere esercitata nel rispetto della normativa in materia igienico sanitaria e di sicurezza alimentare.
- 4) Qualora si eserciti anche l'attività di somministrazione, questa deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio ed essere esercitata nel rispetto della normativa igienico sanitaria e sicurezza alimentare.

#### ART. 7 (LOCALITA' E GIORNO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO)

- 1) Lo svolgimento dei mercati settimanali ha luogo nei seguenti giorni e località deliberati dal Consiglio Comunale:
  - a) LUNEDI'<sup>1</sup>: Porto Maurizio nelle aree individuate dalla planimetria di cui al comma successivo;
  - b) MERCOLEDÌ: Oneglia nelle aree individuate dalla planimetria di cui al comma successivo;
  - c) GIOVEDÌ: Porto Maurizio nelle aree individuate dalla planimetria di cui al comma successivo;
  - d) SABATO: Oneglia nelle aree individuate dalla planimetria di cui al comma successivo;
- 2) Le aree di cui al precedente comma 1 sono individuate graficamente nelle planimetrie approvate dal Consiglio Comunale e conservate agli atti dello SUAP Commercio con l'attestazione degli estremi di approvazione.
- 3) Nelle aree di mercato sono individuate, come da planimetria, i posteggi riservati:
  - a) agli imprenditori agricoli;
  - b) alle organizzazioni del commercio equo e solidale;
  - c) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).

<sup>1</sup> con previsione di soppressione vista l'esiguità del numero dei posteggi entro il 31/12/2020 anno di scadenza naturale delle concessioni.

#### ART. 8 (ORARIO DI VENDITA)

- 1) L'orario di apertura e di chiusura del mercato è fissato con apposita Ordinanza Sindacale, nel rispetto della disciplina regionale e degli indirizzi del Consiglio Comunale ed al fine di

garantire la sostenibilità ambientale, sociale e culturale dell'attività.

- 2) I titolari del posteggio con concessione pluriennale devono occupare i loro punti di vendita non prima delle ore 5.00 ed entro le ore 7.30. Dopo tale orario il posteggio è considerato vacante per la giornata.
- 3) Il mercato termina per tutti gli operatori alle ore 12.45.
- 4) L'occupazione può essere protratta di DUE ore (2) rispetto al termine di cui al comma precedente per lo sgombero delle attrezzature, delle merci e dei rifiuti.
- 5) Eventuali deroghe, per particolari e motivate esigenze di pubblico interesse, potranno essere concesse dal Sindaco.

#### ART. 9

##### (MODIFICAZIONI DEL GIORNO E DELL'ORARIO DEI MERCATI)

- 1) La Giunta Comunale può, in forza della potestà deliberativa riconosciutagli dallo Statuto Comunale, disporre, per ragioni di pubblico interesse, lo spostamento temporaneo delle giornate prefissate per i mercati, ovvero la sospensione dello svolgimento degli stessi, nonché dell'orario dei medesimi nel caso di coincidenza con una giornata festiva ed in ogni caso per ragioni di pubblico interesse.
- 2) La Giunta Comunale, nel rispetto di quanto sancito dal precedente comma, all'inizio di ogni anno potrà programmare e predeterminare gli spostamenti delle date dei mercati che secondo il calendario coincidono con giornate festive o con la giornata del Santo Patrono.

#### ART. 10

##### (RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)

- 1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato il Comune predispone appositi bandi.
- 2) I bandi sono predisposti, nel rispetto dell'art. 30 della L.R. n. 1/2007 T.U.C., secondo le indicazioni contenute nelle deliberazioni della Giunta Regionale della Liguria di recepimento dei documenti unitari delle Regioni e Province autonome per l'attuazione delle intese della Conferenza Unificata aventi ad oggetto i criteri di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica.
- 3) L'attuazione dei procedimenti di selezione pubblica per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche avviene nel rispetto delle linee applicative contenute nelle deliberazioni regionali di cui al comma che precede, ivi compresi i modelli di bando e di domanda di partecipazione alla procedura di selezione.
- 4) Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune può accertare la disponibilità dei posteggi mediante specifico provvedimento ed in caso di posteggi disponibili darà seguito ad apposito bando di assegnazione nel rispetto dei precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.
- 5) Sulla base delle graduatorie formate a seguito delle selezioni pubbliche il Comune rilascia agli aventi titolo le conseguenti autorizzazioni commerciali e le contestuali concessioni di posteggio.
- 6) Il rilascio della predette autorizzazioni è subordinato alla presentazione di fideiussione bancaria ovvero assicurativa a prima richiesta, ovvero deposito cauzionale pari all'importo dei tributi annui dovuti per l'esercizio dell'attività.
- 7) Nel caso in cui il Comune decida, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, di trasferire o modificare l'assetto del mercato gli operatori commerciali interessati saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla loro posizione assunta nell'ambito di una graduatoria da predisporre ed approvare da parte dello SUAP Commercio in forza dei seguenti criteri:
  - a) maggiore anzianità di iscrizione quale imprenditore commerciale su aree pubbliche nel

registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio tramite visura ordinaria. Nel caso in cui sussista un contratto d'affitto d'azienda stipulato nei 12 mesi precedenti la scelta del posteggio, verrà presa in considerazione la data di iscrizione dell'affittante;

b) in caso di parità di posizione si procederà da parte dello SUAP Commercio al sorteggio da svolgersi nel corso di una seduta pubblica la cui data e luogo dovranno essere tempestivamente ed idoneamente divulgati.

8) Dalla data di approvazione della delibera di C.C. di trasferimento o modifica del mercato e sino alla data di assegnazione delle nuove autorizzazioni e contestuali concessioni non saranno accettate SCIA di subingresso per cessione d'azienda per atto tra vivi.

9) Ai sensi dell'art. 36, comma 5° della L.R. 3 gennaio 2007, n. 1, ad ogni operatore concessionario di posteggio sarà garantita la disponibilità di una superficie per la vendita non inferiore a quella originaria, fatta salva la facoltà di scelta per un posteggio di dimensioni inferiori.

10) Nell'evenienza che, a conclusione delle scelte operate, un operatore risultasse potenziale titolare di una concessione di posteggio di superficie superiore a quella originaria potrà proporre al Comune, nei modi e con le forme di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un accordo provvedimentale da concludersi tra l'operatore proponente ed il competente dirigente comunale, volto ad ottenere una riduzione della superficie di assegnazione. Conclusa detta fase l'articolazione definitiva del mercato sarà sottoposta al Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione.

11) In conseguenza delle scelte degli operatori commerciali lo SUAP Commercio provvederà a rilasciare le relative autorizzazioni/concessioni. In caso di richiesta di ricorso agli accordi provvedimentali e nell'attesa della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale l'attività commerciale sarà svolta in base alle concessioni rilasciate sulla scorta della planimetria approvata dal Consiglio Comunale in sede di trasferimento, ovvero modifica dei mercati ed alla conseguente scelta da parte degli operatori in sede di prima assegnazione. Dette concessioni saranno revocate e sostituite da quelle frutto dell'accordo provvedimentale successivamente alla definitiva approvazione del Consiglio Comunale come prevista dal precedente comma 8."

12) I commi da 6 a 10 del presente articolo trovano applicazione anche nel caso di trasferimento o modifica dell'assetto delle tradizionali fiere comunali e dei posteggi fuori mercato.

#### ART.11

##### (TITOLARITA' DI POSTEGGI)

- 1) L'operatore nell'ambito dello stesso mercato può essere titolare di posteggi nel numero del limite massimo consentito dalla normativa vigente.
- 2) Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali. Ad ogni autorizzazione corrisponde un posteggio.
- 3) L'autorizzazione di cui al comma 2) abilita anche:
  - a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati settimanali e fuori mercato;
  - b) alla partecipazione alle fiere.

#### ART. 12

##### (ASSEGNAZIONI TEMPORANEE - SPUNTA)

1) I posteggi liberi sono assegnati giornalmente dal Comune ad operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, secondo apposita graduatoria stilata dal Comando di Polizia Municipale per ciascun settore merceologico, nel rispetto dei criteri di cui al punto 6 dell'Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, come attuati dal paragrafo sei del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013 e della delibera della Giunta Regionale della Liguria n. 71 del 1° febbraio 2013, purché non risultino in stato debitorio dovuto per insolvenza a TOSAP e TARI con l'Ente o suo concessionario

per la riscossione.

- 2) La partecipazione alla spunta avviene secondo le modalità operative contenute nell'allegato 3 della Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 105 del 16 febbraio 2016 e comunque solo dopo l'accertato avvenuto pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
- 3) I posteggi sui mercati settimanali si intendono liberi per l'assegnazione temporanea, qualora i titolari delle relative concessioni non li abbiano occupati entro le ore 7,30 antimeridiane.
- 4) Il Comando di Polizia Municipale rileva le presenze ed aggiorna settimanalmente la graduatoria di coloro che si presentano sui mercati al fine della redazione delle graduatorie degli spuntisti secondo le modalità previste dal punto 3) dell'allegato 3 della Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 105 del 16 febbraio 2016.
- 5) Agli spuntisti che rifiutano il posteggio proposto non è conteggiata la presenza.
- 6) L'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati entro le ore 7,30, avrà inizio alle ore 7,30.
- 7) Nelle more dell'assegnazione di cui al precedente comma, è fatto divieto agli operatori in attesa, di accedere all'area di mercato.
- 8) Dopo le ore 8,15 non deve essere presente alcun veicolo nell'area mercatale salvo quelli appositamente autorizzati.

#### ART. 13

##### (CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI)

- 1) L'assegnazione dei posteggi riservati avviene, per quanto compatibili, con le stesse procedure e modalità previste dal precedente art. 10.
- 2) Le assegnazioni dei posteggi riservati rimasti liberi per l'occupazione temporanea sono assegnati, per quanto compatibili, con le stesse procedure e modalità previste dal precedente art. 12. In caso di assenza dei titolari dei posteggi riservati questi devono essere prioritariamente assegnati agli spuntisti possessori dei requisiti previsti per essere assegnatari dei posti riservati. In caso di assenza anche di questi ultimi, i posteggi saranno assegnati agli altri operatori commerciali titolari di autorizzazione al commercio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 12.
- 3) E' fatto obbligo di stipulare polizza Responsabilità Civile per eventuale risarcimento danni a terzi nel corso dell'attività lavorativa sulla base della normativa di legge vigente.

#### ART. 14

##### (SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

- 1) L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:
  - a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13 della L.R. n.1/2007;
  - b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o, nei casi di subingresso, entro sei mesi dalla data di acquisizione del titolo a subentrare;
  - c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 127 della L.R. n. 1/2007;
  - d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo IV e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione. La reiterazione si

verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Liguria.

e) per mancato rispetto delle clausole concessorie;

f) in caso di mancato pagamento della TOSAP e/o della TARI da parte dell'operatore commerciale come accertato dalla Concessionaria Comunale per la riscossione o dall'Ente stesso ed a seguito di mancata regolarizzazione del tributo non versato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida di pagamento da parte dello SUAP Commercio. Resta inteso che l'operatore, dalla data della predetta diffida, verrà sospeso dalla frequentazione dei mercati.

2) Le assenze per malattia e gravidanza, che non sono ritenute utili ai fini della decadenza, debbono essere comunicate con lettera che deve pervenire al protocollo del Comune entro il termine perentorio di giorni (10) dieci dalla data di assenza con allegato in originale (o in copia conforme) il certificato del medico. Il mancato rispetto del termine sopra fissato determina l'esclusione della giustificazione.

3) La mancata presenza per periodo feriale è considerata assenza non giustificata da tenersi in considerazione per determinare l'intervenuta decadenza dell'autorizzazione e del posteggio.

4) Accertato dal Comando di Polizia Municipale il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopra indicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata, per iscritto, al Responsabile dello SUAP Commercio il quale provvede, di conseguenza, ad avviare il procedimento dichiarativo della avvenuta decadenza nel rispetto di quanto sancito dall'art.8 della legge 241/90.

5) Il Comando di Polizia Municipale provvede, di norma mensilmente, al conteggio delle assenze ingiustificate e, nel caso si verifichi una ipotesi di decadenza, provvede alla comunicazione prescritta dal precedente comma.

#### ART. 15

##### (REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

- 1) Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico e sicurezza, igiene e sanità pubblica.
- 2) Qualora sia revocata la concessione del posteggio, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nell'area di mercato.
- 3) Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore.
- 4) Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area di mercato che risulta disponibile temporaneamente e che giudicherà più adatta alle sue esigenze, fatte salve le ragioni di pubblico interesse.

#### ART. 16

##### (SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AZIENDA)

- 1) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale. Per il subingresso deve essere presentata, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al Comune competente per territorio:
  - a) per il settore merceologico non alimentare, la comunicazione;
  - b) per il settore merceologico alimentare, la SCIA unica.
- 2) Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13 della L.R. 1/ 2007
- 3) La SCIA di subingresso di cui al comma 1 lettera b) è effettuata, avvalendosi della modulistica comunale presente sul portale SUAP Commercio del Comune di Imperia:
  - a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
  - b) entro un anno dalla data di decesso del titolare.
- 4) Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla presentazione:
  - a) della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario;
  - b) da copia conforme della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico notarile o, in alternativa, della relativa certificazione da parte del Notaio;
  - c) dichiarazione rilasciata dal Concessionario Comunale o/e dell'ufficio Tributi dell'Ente per la riscossione della TOSAP e della TARI in merito alla assoluta regolarità fiscale del cedente o affittante.
  - d) di fideiussione bancaria ovvero assicurativa a prima richiesta ovvero deposito cauzionale pari all'importo dei tributi annui dovuti per l'esercizio dell'attività.
- 5) In caso di subingresso per decesso del titolare, la SCIA è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1105 del Cod. Civ., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
- 6) Nei casi di cui al comma 5, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora, entro tre mesi dalla data di decesso del titolare il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 L.R. n. 1/2007, ove richiesti, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
- 7) In caso di subingresso nella titolarità della concessione di posteggio il subentrante assume gli obblighi relativi al pagamento del canone, delle tasse e dei servizi accessori ed è obbligato a versare al Comune di Imperia tutto quanto eventualmente non pagato dal cedente a titolo di TOSAP e TARI.

#### ART. 17

#### (DIRITTO DI RAPPRESENTANZA)

- 1) In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci d'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati. Qualora l'assenza dovesse durare per un periodo maggiore il titolare dovrà nominare un rappresentante che deve essere in possesso dei requisiti



di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1.

- 2) Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere prodotta ed esibita, a richiesta degli incaricati del Comune, apposita autocertificazione del titolare che comprovi il rapporto con il sostituto e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1.
- 3) La persona destinata ad operare, quale sostituto, deve obbligatoriamente essere in possesso del registratore fiscale del rappresentato.
- 4) In caso non vi sia rispondenza tra autorizzazione commerciale e registratore fiscale (e/o la documentazione fiscale alternativa) e non siano fornite le autocertificazioni, gli agenti addetti alla sorveglianza, sono tenuti a non fare esercitare il sostituto e a sospendere la concessione.

## CAPO II

### DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO

#### ART.18

##### (AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO)

- 1) Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista un cartello relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione dei settori merceologici, nonché il numero distintivo del posteggio. Il cartello dovrà avere le dimensioni pari a cm. 42 X 29,70 (formato foglio A3).
- 2) In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione per il commercio e, per chi ne ha l'obbligo, la certificazione O.S.A. e il manuale HACCP.

#### ART. 19

##### (DIVIETI PER I CONCESSIONARI)

- 1) Ai concessionari ed agli assegnatari di posteggio nel mercato è fatto divieto di :
  - a) arrecare intralcio o disturbo al pubblico od ai colleghi;
  - b) lasciare sporco in qualsiasi modo il suolo pubblico. I rifiuti dovranno essere rimossi, differenziati per tipologia di rifiuto e riposti negli appositi contenitori;
  - c) esaltare la merce con urla, strilli od uso di altoparlanti. E' consentito l'uso di riproduzioni musicali solo a coloro che esercitano il commercio di dischi ed affini, sempre che, a giudizio insindacabile degli agenti preposti alla vigilanza, non arrechino fastidio a terzi, e siano in regola con la SIAE;
  - d) vendere con il sistema dell'imbonimento e simili;
  - e) piantare chiodi o manomettere anche in minima parte il suolo pubblico, legare corde, spaghi od altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi od alle facciate dei caseggiati vicini ed ai segnali stradali o estendere l'area ombreggiata tra posteggi adiacenti o rimuovere, spostare o coprire i segni di posteggio;
- 2) Gli operatori commerciali che commettono violazioni alle norme del presente regolamento, non espressamente previste dall'art. 143 della L.R. n. 1 del 02.01.2007, sono puniti con una sanzione amministrativa da determinarsi con separato atto, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, TUEL.

#### ART. 20

##### (POSTEGGI - BANCHI VENDITA)

- 1) Nell'ambito del posteggio concesso all'assegnatario è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro solo se in zona espressamente autorizzata in delibera, sempre che non fuoriesca dagli spazi concessi.
- 2) Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio, la merce esposta non deve eccedere oltre 1,5 mt da terra.
- 3) Per le calzature, terraglie, casalinghi, ferramenta, piante e fiori, articoli per l'agricoltura,

arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.

- 4) I banchi temporanei ed i negozi mobili mediante i quali viene esercitato il commercio alimentare sulle aree pubbliche, debbono avere le caratteristiche di cui agli artt. 4 e 5 dell'Ordinanza 2 marzo 2000 del Ministero della Sanità, nonché osservare le prescrizioni previste dall'art. 6, nei tempi previsti dall'art. 11 della succitata ordinanza.
- 5) L'eventuale copertura del banco deve avere una altezza minima di almeno 2.10 metri dal suolo (da misurarsi a partire dalla parte più bassa e sul fronte della vendita) ed essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali ingressi o vetrine di attività commerciali a posto fisso retrostanti il banco di vendita.
- 6) La possibilità di collocare veicoli nell'ambito della propria area di posteggio in concessione non è applicabile alle zone a traffico limitato (ZTL) del mercato salvo espresse deroghe.
- 7) L'eventuale merce appesa, la cosiddetta "stenderia", deve essere stesa in modo da non precludere la visuale degli altri banchi o delle vetrine o ingressi delle attività commerciali a posto fisso retrostanti il banco di vendita. Non deve comunque mai superare la metà della parte frontale del banco di vendita.
- 8) Il Comune, nel rispetto delle norme relative al procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/90, decide caso per caso in merito alle istanze scritte, presentate dagli altri venditori, dai commercianti a posto fisso o da estranei al mercato, che ritengano di essere danneggiati dall'esposizione dei banchi e/o delle merci degli operatori su aree pubbliche.
- 9) Nei posteggi non è consentita la sosta degli autoveicoli se non nelle aree individuate dalla Giunta Comunale ed espressamente autorizzate.  
E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.

#### ART. 21

##### (PUBBLICITA' DEI PREZZI)

Tutte le merci esposte sui banchi o autobanchi devono essere considerate in vendita e devono avere esposto il prezzo di vendita, in conformità alla specifica normativa vigente.

#### ART. 22

##### (CONTROLLO IGIENICO SANITARIO)

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto a tutte le norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande, sia per la merce usata pertanto occorre attenersi a quanto previsto dalle vigenti leggi sanitarie.

#### ART. 23

##### (CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI)

- 1) Nell'ambito della zona di mercato, la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è consentita
  - a) sino alle ore 8,15 sia per i titolari di concessione in via permanente che per gli assegnatari dei posteggi temporanei giornalieri.
  - b) il Comando di Polizia Municipale dovrà vigilare affinché nessun mezzo a motore sia presente nell'area mercatale dopo le ore 8,15, se non negli spazi consentiti.
  - c) dopo le ore 12.45 per tutti gli operatori.

d) eccezionalmente, in tutte le ore di svolgimento del mercato, a seguito peggioramento improvviso delle condizioni atmosferiche con possibilità di pericolo per l'incolumità degli operatori e dei visitatori o delle merci poste in vendita, su specifica autorizzazione degli agenti responsabili del mercato.

- 2) Deve essere sempre e comunque assicurata la circolazione mediante una corsia di emergenza.

#### ART. 24 (OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI)

- 1) E' fatto obbligo ai concessionari e agli assegnatari di posteggi in spunta nei mercati di:
- a) occupare scrupolosamente solo lo spazio ad essi assegnato;
  - b) tenere sempre liberi, durante la vendita, i passaggi con i banchi vicini di almeno 0,90 metri e sgombri i marciapiedi per consentire il normale passaggio ai pedoni per almeno 0,90 metri;
  - c) lasciare un passaggio idoneo tra il retro banco e i muri perimetrali degli edifici per almeno 0,90 metri;
  - d) stipulare polizza Responsabilità Civile per eventuale risarcimento danni a terzi nel corso dell'attività lavorativa sulla base della normativa di legge vigente;
  - e) smontare il proprio banco alla chiusura del mercato ed a lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo, portando i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
  - f) esibire, a richiesta degli agenti, i documenti richiesti;
  - g) esporre i prezzi delle merci
  - h) tenere un contegno educato verso i colleghi, pubblico ed addetti alla vigilanza;
  - i) sistemare la propria stenderia secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art.20 del presente Regolamento;
  - j) tenere sempre esposto e ben visibile sul banco il documento identificativo di cui all'art.18, comma 1, del presente regolamento;
  - k) provvedere al pagamento della TOSAP e della TARI;
  - l) esporre, a tutela dei consumatori, un cartello ben visibile, delle misure non inferiori a 60 cm.(lung.) x 40 cm.(alt.), scritto in stampatello, con caratteri tipografici ben leggibili, dal quale appaia evidente la dicitura "VENDITA DI MERCE USATA", per tutti coloro che trattano tale articolo e certificarne la sanificazione;
- 2) E' posto il divieto di:
- a) appoggiare materiali, scatole ed utensili ai muri;
  - b) apporre le crociere o qualsiasi altro sostegno delle tende ad una altezza di almeno metri 2.10 dal suolo;
  - c) non far sporgere le tende dal banco di vendita, se non in caso di comprovata necessità e previa autorizzazione del Comune.

#### ART. 25 (POLIZIA MUNICIPALE)

La direzione, il controllo e la vigilanza del mercato rientrano tra i compiti d'istituto del Comando di Polizia Municipale, anche su indirizzo dello SUAP Commercio, che vi attende con le seguenti incombenze:

- a) far rimuovere i veicoli che dovessero occupare le aree nei giorni di mercato;
- b) accertare la presenza degli operatori nei posteggi di rispettiva assegnazione, annotando le eventuali assenze nell'apposito registro;
- c) accertare la presenza ed il pagamento della TOSAP degli operatori iscritti nella cosiddetta

"spunta", ciò al fine di stilare le graduatorie, di ciascun settore merceologico, per la partecipazione alla spunta, nel rispetto dell'allegato tre della Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 105 del 16 febbraio 2016;

- d) accertare se l'area utilizzata dagli operatori sia stata lasciata libera da tutti i rifiuti prodotti e correttamente differenziati;
- e) verificare che tutti i veicoli non siano più presenti nelle corsie di transito all'interno del mercato dopo le ore 8,15.
- f) accertare il rispetto del presente regolamento.

#### ART. 26 (TENUTA DEL REGISTRO)

- 1) Il registro deve essere sempre aggiornato annotando le presenze, le assenze giustificate e le eventuali assenze ingiustificate.
- 2) E' compito del responsabile del Servizio Annonario del Comando Polizia Municipale di far verificare, di norma mensilmente, le assenze non giustificate, in modo che al maturare di tre mesi di assenza si avvisi, con nota scritta, l'operatore della possibilità di perdere la concessione al quarto mese di assenza. Tale nota deve essere trasmessa per conoscenza al Servizio Commercio.
- 3) Nella tenuta del registro, nella parte riservata alle cosiddette "spunte", si dà la possibilità, al responsabile del Servizio del Comando di Polizia Municipale, di non annotare i nominativi di coloro che non si sono presentati neppure una volta a partecipare alla "spunta" nell'ultimo anno solare.
- 4) Questi operatori non perdono il diritto alle presenze eventualmente maturate, ma, per ragioni pratiche, verranno annotati a parte.

## CAPO III

### MERCATO COPERTO

#### ART. 27 (TIPOLOGIA DI MERCATO)

Mercato ad uso quotidiano per la vendita di merci al dettaglio del solo settore alimentare, compresa la somministrazione di alimenti e bevande.

#### ART. 28 (LOCALITA' E GIORNO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO)

- 1) Lo svolgimento del mercato ha luogo nelle apposite aree coperte, di proprietà comunale, di utilizzo quotidiano, sito nelle seguenti località:
  - a) Mercato coperto di Oneglia  
Ubicazione: Piazza Doria  
giorno di utilizzo: tutti i giorni consentiti;
  - b) Mercato Coperto di Porto Maurizio  
Ubicazione: Via Cascione  
giorno di utilizzo: tutti i giorni consentiti;
- 2) Le aree di cui al precedente comma 1 sono individuate graficamente nelle planimetrie approvate dal Consiglio Comunale e conservate in atti con l'attestazione dell'avvenuta approvazione.
- 3) Nelle aree di mercato sono anche individuati, con le stesse planimetrie di cui al comma che precede i posteggi riservati ai portatori di handicap, agli imprenditori agricoli, ed al commercio equo e solidale.

#### ART. 29 (ORARI DI VENDITA)

L'orario di apertura e di chiusura del mercato coperto è fissato con apposita ordinanza sindacale, nel rispetto della disciplina regionale e degli indirizzi del Consiglio Comunale.

#### ART. 30 (MODIFICAZIONI DEL GIORNO E DELL'ORARIO DEI MERCATI)

La Giunta Comunale può, con propria deliberazione, disporre per ragioni di pubblico interesse lo spostamento provvisorio, ovvero la sospensione dello svolgimento dell'attività commerciale dei mercati coperti.

ART. 31  
(CONCESSIONI PERMANENTI)

- 1) La determinazione del numero e delle dimensioni dei posteggi riservati rispettivamente agli operatori commerciali su aree pubbliche, muniti della prescritta autorizzazione amministrativa, ai portatori di handicap, agli imprenditori agricoli ed al commercio equo e solidale è deliberata dal Consiglio Comunale.
- 2) Potranno essere concessi ulteriori posteggi temporanei rispetto al numero già operante sul mercato in base alle concessioni di suolo pubblico in casi particolari a seguito di approvazione di delibera di Giunta Comunale.
- 3) Le concessioni per il mercato coperto di Porto Maurizio e di Oneglia sono evidenziate sulle apposite planimetrie approvate dal Consiglio Comunale e conservate agli atti con l'attestazione di avvenuta approvazione.

ART. 32  
(TITOLARITA' DI POSTEGGI)

- 1) L'operatore nell'ambito dello stesso mercato può essere titolare di posteggi nel numero del limite massimo consentito dalla normativa vigente.
- 2) Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali, ad ogni autorizzazione corrisponde un posteggio.

ART. 33  
(CANONE CONCESSORIO E SPESE ACCESSORIE)

- 1) Ciascun titolare della concessione di posteggio corrisponde un canone mensile di concessione determinato dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale da versare al Comune di Imperia entro il giorno 5 di ciascun mese.
- 2) Ciascun titolare della concessione di posteggio è tenuto anche al rimborso dei servizi accessori (consumo elettrico, idrico, pulizia e manutenzione ordinaria, ecc.) con un versamento in acconto ciascun mese pari al 70% del canone di concessione mensile e saldo semestrale entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta di rimborso a conguaglio delle spese sopra elencate.
- 3) In caso di sospensione volontaria dell'attività di vendita il titolare della concessione di posteggio rimane obbligato per tutto il periodo di sospensione al pagamento del canone annuo di concessione nonché al rimborso dei servizi accessori.
- 4) In caso di subingresso nella titolarità della concessione di posteggio il subentrante assume gli obblighi relativi al pagamento del canone e dei servizi accessori ed è obbligato a versare al Comune di Imperia tutto quanto eventualmente non pagato dal cedente sia per canone concessorio sia per servizi accessori.
- 5) L'autorizzazione e la concessione decadono in caso di mancato pagamento del canone concessorio e delle spese accessorie da parte dell'operatore commerciale come accertato dalla Concessionaria Comunale per la riscossione o dall'Ente ed a seguito di mancata regolarizzazione del tributo non versato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida di pagamento da parte dello SUAP Commercio. Resta inteso che l'operatore, dalla data della predetta diffida, verrà sospeso dalla frequentazione dei mercati.

- 6) In caso di chiusura del mercato coperto per cause di forza maggiore o prevalente interesse pubblico il canone sarà ridotto proporzionalmente al periodo di chiusura.

#### ART. 34

##### (RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI)

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nei mercati coperti il Comune predispone appositi bandi con le stesse modalità di cui al precedente art. 10.

#### ART. 35

##### (ASSEGNAZIONI TEMPORANEE – SPUNTA)

Nell'ambito dei mercati coperti non è prevista la possibilità di assegnare i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle concessioni.

#### ART. 36

##### (CRITERI DI ASSEGNAZIONE)

Le modalità di assegnazione delle concessioni nelle aree riservate dei mercati coperti sono indicate dal precedente art. 10 del presente regolamento.

#### ART. 37

##### (SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

Si seguono le stesse disposizioni previste dall'art. 14 del presente Regolamento.

#### ART. 38

##### (REVOCA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)

Si seguono le stesse disposizioni previste dall'art. 15 del presente Regolamento.

#### ART. 39

##### (SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AZIENDA)

- 1) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale. Per il subingresso deve essere presentata, ai sensi del d.lgs. 222/2016, al Comune competente per territorio la SCIA unica.
- 2) Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 1/2007;
- 3) La SCIA di subingresso è effettuata avvalendosi della modulistica comunale presente sul portale SUAP Commercio del Comune di Imperia:
  - a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;



- b) entro un anno dalla data di decesso del titolare.
- 4) Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla presentazione:
- a) della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario;
  - b) da copia conforme della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico notarile o, in alternativa, della relativa certificazione da parte del Notaio;
  - c) dichiarazione rilasciata dal Concessionario Comunale o/e dell'ufficio Tributi dell'Ente per la riscossione della TARI e del canone in merito alla assoluta regolarità fiscale del cedente o affittante.
  - d) di fideiussione bancaria ovvero assicurativa a prima richiesta ovvero deposito cauzionale pari all'importo del canone e dei tributi annui dovuti per l'esercizio dell'attività.
- 5) In caso di subingresso per decesso del titolare, la SCIA è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1105 del Cod. Civ., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
- 6) Nei casi di cui al comma 5, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora, entro tre mesi dalla data di decesso del titolare il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 L.R. n. 1/2007, ove richiesti, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
- 7) In caso di subingresso nella titolarità della concessione di posteggio il subentrante assume gli obblighi relativi al pagamento del canone, delle tasse e dei servizi accessori ed è obbligato a versare al Comune di Imperia tutto quanto eventualmente non pagato dal cedente a titolo di TOSAP e TARI.

ART. 40  
(DIRITTO DI RAPPRESENTANZA)

Si seguono le stesse disposizioni previste dall'art. 17 del presente Regolamento.

ART. 41  
(CONTROLLO IGIENICO SANITARIO)

Si seguono le stesse disposizioni previste dall'art. 22 del presente regolamento.

## CAPO IV

### DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO COPERTO

#### ART. 42

##### (AFFISSIONE DOCUMENTO IDENTIFICATIVO)

- 1) Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre, bene in vista, un cartello relativo alla concessione del posteggio, contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione del settore merceologico, nonché il numero distintivo del posteggio. Tale cartello dovrà avere le caratteristiche di cui all'art. 18 del presente regolamento.
- 2) In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione per il commercio e la concessione del posteggio.

#### ART. 43

##### (DIVIETI PER I CONCESSIONARI)

- 1) Ai concessionari ed agli assegnatari di posteggi nel mercato coperto è fatto divieto di:
  - a) arrecare intralcio o disturbo al pubblico o ai colleghi;
  - b) lasciare sporco in qualsiasi modo il suolo pubblico. I rifiuti dovranno essere immediatamente rimossi e riposti negli appositi contenitori di raccolta differenziata. Le cassette o altri contenitori vuoti dovranno essere correttamente smaltiti in conformità alla normativa vigente.
  - c) esaltare la merce con urla o strilli od uso di altoparlanti o strumenti simili.
  - d) piantare chiodi o manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico o la struttura del mercato.
  - e) spostare i banconi, modificando la disposizione indicata nelle planimetrie.
  - f) occupare qualsiasi spazio pubblico non dato in concessione.
- 2) Gli operatori commerciali che commettono violazioni alle norme del presente regolamento, non espressamente previste dal T.U.C. Legge Regionale n. 1 del 02.01.2007 sono puniti con una sanzione amministrativa da determinarsi ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 TUEL.

#### ART. 44

##### (BANCHI VENDITA)

- 1) Le merci esposte per la vendita devono essere sistemate ordinatamente e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio. E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione delle merci fuori dell'area di posteggio assegnata.
- 2) Le strutture di vendita facenti parte del mercato coperto devono essere curate ed utilizzate in modo da escludere danni ai beni demaniali e nessuna modifica potrà essere apportata ai banchi assunti in concessione se non preventivamente autorizzata.

ART. 45  
(PUBBLICITA' DEI PREZZI)

Tutte le merci esposte sui banchi devono essere considerate in vendita e devono avere esposto il prezzo di vendita, in conformità alla specifica normativa vigente.

ART. 46  
(CONTROLLO IGIENICO SANITARIO)

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto a tutte le norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande, pertanto occorre attenersi a quanto previsto dalle vigenti leggi sanitarie.

ART. 47  
(OBBLIGHI PER IL CONCESSIONARIO)

I concessionari e gli assegnatari di posteggi nei mercati coperti sono tenuti:

- a) ad occupare scrupolosamente solo lo spazio ad essi assegnato;
- b) a tenere sempre liberi, durante la vendita, i passaggi tra le strutture di vendita;
- c) ad esibire, a richiesta degli agenti, i documenti richiesti;
- d) ad esporre i prezzi delle merci, qualora ne sussista l'obbligo;
- e) a tenere un contegno educato verso i colleghi, pubblico ed addetti alla vigilanza;
- f) a provvedere al pagamento del canone di concessione, delle spese accessorie e della tassa per i rifiuti solidi urbani senza ritardo alcuno;
- g) stipulare polizza Responsabilità Civile per eventuale risarcimento danni a terzi nel corso dell'attività lavorativa sulla base della normativa di legge vigente.

ART. 48  
(POLIZIA MUNICIPALE)

La direzione, il controllo e la vigilanza del mercato rientrano tra i compiti di istituto del Comando di Polizia Municipale, anche su indirizzo dello S.U.A.P. Commercio, che vi attende con le seguenti incombenze:

- a) accertare la presenza degli operatori nei posteggi di rispettiva assegnazione, annotando le eventuali assenze nell'apposito registro;
- b) accertare se l'area utilizzata dagli operatori sia stata lasciata libera da tutti i rifiuti prodotti.
- c) accertare il rispetto del presente regolamento.

## CAPO V

### CHIOSCHI SU AREE PUBBLICHE E COMMERCIO ITINERANTE

#### ART. 49 (TIPOLOGIA)

Area pubblica, data in concessione pluriennale, per la vendita quotidiana, con struttura fissa o mobile, di merci al dettaglio del settore alimentare e non alimentare, per la somministrazione di alimenti e bevande, per le attività artigianali e per la vendita della stampa di quotidiani e periodici.

#### ART. 50 (LOCALITA' ED UTILIZZO)

Lo svolgimento dell'attività di vendita e/o di somministrazione sull'area pubblica, data in concessione, di proprietà comunale, avviene nelle località individuate dal Consiglio Comunale conservate agli atti dello S.U.A.P. Commercio con l'attestazione degli estremi di approvazione.

#### ART. 51 (ORARIO DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE)

L'orario di vendita e di somministrazione è fissato con apposita Ordinanza Sindacale, nel rispetto della disciplina regionale e degli indirizzi del Consiglio Comunale, al fine di garantire la sostenibilità ambientale, sociale e culturale dell'attività.

#### ART. 52 (RILASCIO CONCESSIONI)

- 1) Ai fini del rilascio di concessione dell'area pubblica comunale di collocazione del chiosco il Comune predispone appositi bandi.
- 2) I bandi sono predisposti, nel rispetto dell'art. 30 della L.R. n. 1/2007 T.U.C., secondo le indicazioni contenute nelle deliberazioni della Giunta Regionale della Liguria di recepimento dei documenti unitari delle Regioni e Province autonome per l'attuazione delle intese della Conferenza Unificata aventi ad oggetto i criteri di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica.
- 3) L'attuazione dei procedimenti di selezione pubblica per l'assegnazione delle aree pubbliche avviene nel rispetto delle linee applicative contenute nelle deliberazioni regionali di cui al comma che precede, ivi compresi i modelli di bando e di domanda di partecipazione alla procedura di selezione.
- 4) Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune può accertare la disponibilità delle aree mediante specifico provvedimento ed in caso di posteggi disponibili entro i successivi novanta giorni emana il bando di assegnazione nel rispetto dei precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.
- 5) Sulla base delle graduatorie formate a seguito delle selezioni pubbliche il Comune rilascia agli aventi titolo le conseguenti concessioni.
- 6) Ai fini dell'esercizio dell'attività per il commercio e la somministrazione su area pubblica sarà contestualmente rilasciata la relativa autorizzazione amministrativa.

- 7) Ai fini dell'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici dovrà essere presentata al Comune la relativa SCIA.
- 8) Ai fini dell'esercizio delle attività artigianali, qualora la specifica attività sia soggetta a titolo legittimante, occorrerà adempiere a quanto richiesto dalle peculiari leggi di settore.
- 9) Il rilascio della predette concessioni/autorizzazioni è subordinato alla presentazione di fideiussione bancaria, ovvero assicurativa a prima richiesta, ovvero deposito cauzionale pari all'importo dei tributi annui dovuti per l'esercizio dell'attività.
- 10) Sono escluse dall'applicazione del presente articolo, ai fini dell'assegnazione delle aree pubbliche, le attività svolte sulle aree del demanio marittimo che restano regolate dalle specifiche disposizioni per esse vigenti.

#### ART. 53

##### (SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL'AREA)

- 1) Per quanto riguarda le ipotesi di decadenza relativa all'attività di commercio e somministrazione trova applicazione il primo comma dell'art. 147 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 TUC.
- 2) Per quanto riguarda le ipotesi di decadenza relativa all'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica trova applicazione il primo comma dell'art. 145 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 TUC.
- 3) La concessione decade inoltre nel caso di mancato rispetto delle clausole concessorie.
- 4) La concessione decade altresì nei casi previsti dall'art.14 comma 1 lett. f).

#### ART. 54

##### (REVOCA CONCESSIONE)

Il Comune può revocare la concessione dell'area ed il ripristino dei luoghi per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico e sicurezza, igiene e sanità pubblica.

#### ART. 55

##### (SUBINGRESSO)

Si seguono le stesse disposizioni previste dall'art. 16 del presente regolamento.

#### Art. 56

##### (DIRITTO DI RAPPRESENTANZA)

Si seguono le stesse disposizioni previste dall'art. 17 del presente regolamento.

#### ART. 57

##### (AREE INIBITE AL COMMERCIO ITINERANTE)

- 1) Ai sensi dell'art. 28, comma 16, del D.Lgs. n.114/98 e art. 34 della L.R. 1 del 02.01.2007, per motivi storico, artistico, ambientale e di viabilità, è inibita la vendita agli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nelle zone individuate dal Consiglio Comunale e riportate nella relativa planimetria conservata agli atti del Servizio Commercio con l'attestazione di avvenuta approvazione.

- 2) Chiunque eserciti l'attività di commercio su area pubblica all'interno delle aree inibite a tale commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 da comminarsi ai sensi della Legge 689/81.
- 3) Sono esentate da tale divieto quelle aree già individuate dal Consiglio Comunale per i mercati giornalieri, settimanali, per le fiere, le manifestazioni commerciali e per i chioschi.
- 4) Nella restante parte del territorio comunale è consentita la vendita, in forma itinerante, ottemperando a quanto disposto dalle vigenti Leggi e Regolamenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di Polizia Urbana e dalle norme previste in materia igienico-sanitaria.
- 5) Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o, nel caso di commercio itinerante, permanga nella stessa area di vendita oltre il tempo necessario per la contrattazione, che si formalizza con il pagamento del prezzo della merce offerta, e comunque nell'area medesima e nel raggio di cinquecento metri da questa per oltre un'ora è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, da comminarsi ai sensi della Legge 689/81.

ART. 58  
(NORMA DI CHIUSURA)

- 1) Gli operatori commerciali che operano sulle aree di cui al precedente art. 48 sono soggetti, per quanto compatibile, alle disposizioni previste per i mercati su strada e nei mercati coperti del presente regolamento.
- 2) Il controllo e la vigilanza su tali aree rientra nella competenza del Comando di Polizia Municipale, anche su indirizzo dello SUAP Commercio.

## CAPO VI

### DELIMITAZIONE DELLE AREE DI FIERA CALENDARIO ANNUALE - ORARIO DI VENDITA

#### ART. 59

##### (LOCALITA' E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE)

- 1) Lo svolgimento delle fiere ha luogo nei seguenti giorni e periodi:
  - a) FIERA DI MAGGIO - 10 maggio (cadenza tradizionale) - località: Porto Maurizio;
  - b) FIERA DI SAN GIOVANNI - 23 giugno (cadenza tradizionale) - Località: Oneglia;
  - c) FIERA DELL'ANGELO - 2 ottobre (cadenza tradizionale) - Località: Oneglia;
  - d) FIERA DI SAN FRANCESCO - 4 ottobre (cadenza tradizionale) - Località: Porto Maurizio;
  - e) FIERA DI SAN LEONARDO - 25 novembre (cadenza tradizionale) - Località: zona limitrofa Parco San Leonardo Lungomare Vespucci.
- 2) Le aree, di cui al precedente comma 1, sono individuate graficamente nelle planimetrie approvate dal Consiglio Comunale e conservate agli atti del Servizio Commercio con l'attestazione dell'avvenuta approvazione.
- 3) Nelle aree di fiera sono individuate, come da planimetria, i posteggi riservati agli imprenditori agricoltori ai soggetti portatori di handicap ed al commercio equo e solidale.

#### ART. 60

##### (ORARIO DI VENDITA)

- 1) L'orario di apertura e di chiusura dell'attività di vendita sulle aree di fiera sono disciplinate da apposita Ordinanza Sindacale, nel rispetto della disciplina regionale e degli indirizzi del Consiglio Comunale ed al fine di garantire la sostenibilità ambientale, sociale e culturale dell'attività.
- 2) I titolari del posteggio con concessione pluriennale devono occupare i loro punti di vendita non prima delle ore 5,00 ed entro le ore 7,30. Dopo tale orario il posteggio è considerato vacante per la giornata di svolgimento della fiera.
- 3) L'occupazione può essere protratta di DUE ore (2) rispetto al termine delle operazioni di vendita per lo sgombero delle attrezzature, delle merci e dei rifiuti correttamente differenziati.
- 4) Eventuali deroghe, per particolari e motivate esigenze, di pubblico interesse, potranno essere concesse dal Sindaco.

#### ART. 61

##### (MODIFICAZIONI DEL GIORNO E DELL'ORARIO DELLE FIERE)

- 1) Il Sindaco può, in forza della potestà di ordinanza, riconosciutagli dalle vigenti norme e dallo Statuto Comunale, disporre in ogni momento, per ragioni di pubblico interesse, lo spostamento provvisorio delle giornate prefissate per le fiere, in occasione dello svolgimento delle stesse, nonché dell'orario delle medesime per ragioni di pubblico interesse.
- 2) Il Sindaco, per ragioni di opportunità commerciale o di viabilità, da valutare di concerto con le associazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori più rappresentative a livello comunale, all'inizio di ogni anno programmerà e predeterminerà con propria ordinanza gli

spostamenti delle date delle fiere anticipandone o posticipandone l'effettuazione sino ad un massimo di quattordici giorni rispetto alla cadenza naturale.

- 3) La fiera che per cause di forza maggiore non si è potuta svolgere nel giorno prefissato può essere recuperata, sentite le Associazioni di Categoria, in una giornata non coincidente con altre manifestazioni commerciali già calendarizzate.

#### ART. 62

##### (CONCESSIONI PERMANENTI)

- 1) La determinazione del numero e delle dimensioni dei posteggi riservati, rispettivamente, agli operatori commerciali su aree pubbliche muniti della conseguente autorizzazione amministrativa, agli imprenditori agricoli, ai portatori di handicap ed agli esercenti il commercio equo e solidale è deliberata dal Consiglio Comunale.
- 2) In nessun caso potranno essere concessi ulteriori posteggi permanenti o temporanei rispetto al numero già operante sulle fiere in base alle concessioni di suolo pubblico, rilasciate a seguito di procedura concorsuale, secondo le disposizioni normative della Regione Liguria.

#### ART. 63

##### (TITOLARITA' DI POSTEGGI)

- 1) L'operatore nell'ambito dello stesso mercato può essere titolare di posteggi nel numero del limite massimo consentito dalla normativa vigente.
- 2) Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali, ad ogni autorizzazione corrisponde un posteggio.

#### ART. 64

##### (RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI)

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nelle fiere il Comune predispone appositi bandi con le stesse modalità di cui al precedente art. 10

#### ART. 65

##### (ASSEGNAZIONI TEMPORANEE - SPUNTA)

- 1) I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della relativa concessione sono assegnati con le modalità previste dall'art. 12 del presente regolamento.
- 2) I posteggi sulle fiere annuali si intendono liberi per l'assegnazione temporanea, qualora i titolari delle relative concessioni non li abbiano occupati entro le ore 7,30 antimeridiane.
- 3) Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di tali assegnazioni, le quali potranno essere concesse a partire dalle ore 7,30.
- 4) Nelle more dell'assegnazione, di cui al precedente comma 3, è fatto divieto agli operatori in attesa di accedere all'area della fiera.
- 5) Agli spuntisti che rifiutano il posteggio proposto non è conteggiata la presenza.

#### ART. 66

##### (CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI)



Le modalità di assegnazione delle concessioni nelle aree riservate delle fiere sono indicate dal precedente art. 13 del presente regolamento.

**ART. 67**

**(SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)**

Si seguono le stesse disposizioni previste dall'art. 14 del presente Regolamento.

**ART. 68**

**(REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO)**

Il Comune può revocare la concessione dell'area ed il ripristino dei luoghi per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico e sicurezza, igiene e sanità pubblica.

**ART. 69**

**(SUBINGRESSO)**

Si seguono le stesse disposizioni previste dall'art. 16 del presente regolamento.

**ART. 70**

**(DIRITTO DI RAPPRESENTANZA)**

Si seguono le stesse disposizioni previste dall'art. 17 del presente Regolamento.

## CAPO VII

### DISCIPLINA INTERNA DELLA FIERA

#### ART. 71

##### (AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO)

- 1) Per tutta la durata della fiera è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista un cartello relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione dei settori merceologici, nonché il numero distintivo del posteggio. Il cartello dovrà avere le dimensioni pari a cm. 42 X 29,70 (formato foglio A3)
- 2) In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione per il commercio.

#### ART. 72

##### (DIVIETI PER I CONCESSIONARI)

Ai concessionari ed agli assegnatari di posteggio nel mercato è fatto divieto di :

- a) arrecare intralcio o disturbo al pubblico od ai colleghi;
- b) lasciare sporco in qualsiasi modo il suolo pubblico. I rifiuti dovranno essere rimossi, differenziati per tipologia di rifiuto e riposti negli appositi contenitori.
- c) esaltare la merce con urla, strilli od uso di altoparlanti. E' consentito l'uso di riproduzioni musicali solo a coloro che esercitano il commercio di dischi ed affini, sempre che, a giudizio insindacabile degli agenti preposti alla vigilanza, non arrechino fastidio a terzi in regola con la SIAE.
- d) vendere con il sistema dell'imbonimento e simili.
- e) piantare chiodi o manomettere anche in minima parte il suolo pubblico, legare corde, spaghi od altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi od alle facciate dei caseggiati vicini ed ai segnali stradali o estendere l'area ombreggiata tra posteggi adiacenti o rimuovere, spostare o coprire i segni di posteggio.

Gli operatori commerciali che commettono violazioni alle norme del presente regolamento, non espressamente previste dall'art. 143 della L.R. n. 1 del 02.01.2007, sono puniti con una sanzione amministrativa da determinarsi con separato atto, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, TUEL.

#### ART. 73

##### (POSTEGGI - BANCHI VENDITA)

- 1) Nell'ambito del posteggio concesso all'assegnatario è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti.
- 2) Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.
- 3) Per le calzature, terraglie, casalinghi, ferramenta, piante e fiori, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.
- 4) I banchi temporanei ed i negozi mobili mediante i quali viene esercitato il commercio

alimentare sulle aree pubbliche, debbono avere le caratteristiche di cui agli artt. 4 e 5 dell'Ordinanza 2 marzo 2000 del Ministero della Sanità, nonché osservare le prescrizioni previste dall'art. 6, nei tempi previsti dall'art. 11 della succitata ordinanza.

- 5) L'eventuale copertura del banco deve avere una altezza minima di almeno 2.10 metri dal suolo (da misurarsi a partire dalla parte più bassa e sul fronte della vendita) ed essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali ingressi o vetrine di attività commerciali a posto fisso retrostanti il banco di vendita.
- 6) La possibilità di collocare veicoli nell'ambito della propria area di posteggio in concessione non è applicabile alle zone a traffico limitato (ZTL) del mercato salvo espresse deroghe.
- 7) L'eventuale merce appesa, la cosiddetta "stenderia", deve essere stesa in modo da non precludere la visuale degli altri banchi o delle vetrine o ingressi delle attività commerciali a posto fisso retrostanti il banco di vendita. Non deve comunque mai superare la metà della parte frontale del banco di vendita.
- 8) Il Comune, nel rispetto delle norme relative al procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/90, decide caso per caso in merito alle istanze scritte, presentate dagli altri venditori, dai commercianti a posto fisso o da estranei al mercato, che ritengano di essere danneggiati dall'esposizione dei banchi e/o delle merci degli operatori su aree pubbliche.
- 9) Nei posteggi non è consentita la sosta degli autoveicoli se non nelle aree individuate dalla Giunta Comunale ed espressamente autorizzate.
- 10) E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.

#### ART. 74

##### (PUBBLICITA' DEI PREZZI)

Tutte le merci esposte sui banchi o autobanchi devono essere considerate in vendita e devono avere esposto il prezzo di vendita, in conformità alla specifica normativa vigente.

#### ART. 75

##### (CONTROLLO IGIENICO SANITARIO)

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto a tutte le norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande, sia per la merce usata.

#### ART. 76

##### (CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI)

- 1) Nell'ambito della zona della fiera, la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è consentita:
  - a) sino alle ore 8,15 sia per i titolari di concessione in via permanente che per gli assegnatari dei posteggi temporanei giornalieri.
  - b) dopo il termine serale delle operazioni di vendita per tutti gli operatori;
  - c) eccezionalmente, in tutte le ore di svolgimento della fiera, a seguito peggioramento improvviso delle condizioni atmosferiche con possibilità di pericolo per l'incolumità degli operatori e dei visitatori o delle merci poste in vendita, su specifica autorizzazione degli agenti responsabili della fiera.
- 2) Deve essere sempre e comunque assicurata la circolazione mediante una corsia di emergenza di 3,5 metri.

ART. 77  
(OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI)

- 1) E' fatto obbligo ai concessionari e agli assegnatari di posteggi in spunta nelle fiere di:
- a) occupare scrupolosamente solo lo spazio ad essi assegnato;
  - b) tenere sempre liberi, durante la vendita, i passaggi con i banchi vicini di almeno 0,90 metri e sgomberi i marciapiedi per consentire il normale passaggio ai pedoni per almeno 0,90 metri.;
  - c) lasciare un passaggio idoneo tra il retro banco e i muri perimetrali degli edifici per almeno 0,90 metri;
  - d) stipulare polizza Responsabilità Civile per eventuale risarcimento danni a terzi nel corso dell'attività lavorativa sulla base della normativa di legge vigente;
  - e) smontare il proprio banco alla chiusura della fiera ed a lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo, portando i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
  - f) esibire, a richiesta degli agenti, i documenti richiesti;
  - g) esporre i prezzi delle merci
  - h) tenere un contegno educato verso i colleghi, pubblico ed addetti alla vigilanza;
  - i) sistemare la propria stenderia secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art.20 del presente Regolamento;
  - j) tenere sempre esposto e ben visibile sul banco il documento identificativo di cui all'art.18, comma 1, del presente regolamento;
  - k) provvedere al pagamento della TOSAP e della TARI;
  - l) esporre, a tutela dei consumatori, un cartello, ben visibile, delle misure non inferiori a 60 cm.(lung.) x 40 cm.(alt.), scritto in stampatello, con caratteri tipografici ben leggibili, dal quale appaia evidente la dicitura "VENDITA DI MERCE USATA", per tutti coloro che trattano tale articolo e certificarne la sanificazione.
- 2) E' posto il divieto di:
- a) appoggiare materiali, scatole ed utensili ai muri;
  - b) apporre le crociere o qualsiasi altro sostegno delle tende ad una altezza di almeno metri 2.10 dal suolo;
  - c) non far sporgere le tende dal banco di vendita, se non in caso di comprovata necessità e previa autorizzazione del Comune.

ART. 78  
(POLIZIA MUNICIPALE)

La direzione, il controllo e la vigilanza del mercato rientrano tra i compiti d'istituto del Comando di Polizia Municipale, anche su indirizzo dello SUAP Commercio, che vi attende con le seguenti incombenze:

- a) far rimuovere i veicoli che dovessero occupare le aree nei giorni di svolgimento delle fiere;
- b) accertare la presenza degli operatori nei posteggi di rispettiva assegnazione, annotando le eventuali assenze nell'apposito registro;
- c) accertare la presenza ed il pagamento della TOSAP degli operatori iscritti nella cosiddetta "spunta", ciò al fine di stilare la graduatoria, per la partecipazione alla spunta, nel rispetto dell'allegato tre della Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 105 del 16 febbraio 2016;
- d) accertare se l'area utilizzata dagli operatori sia stata lasciata libera da tutti i rifiuti prodotti e correttamente differenziati;
- e) accertare il rispetto del presente regolamento.

ART. 79  
(TENUTA DEL REGISTRO)

- 1) Il registro, di cui al precedente articolo deve essere sempre aggiornato annotando le presenze, le assenze giustificate e le eventuali assenze ingiustificate.
- 2) La tenuta del registro, risulta necessaria per l'aggiornamento delle graduatorie di spunta.

## CAPO VIII

### MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE, FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI STORICHE

#### ART. 80 (PRINCIPI)

- 1) L'organizzazione, lo svolgimento delle manifestazioni commerciali straordinarie, delle fiere promozionali e delle manifestazioni storiche si ispira al principio comunitario della libera prestazione dei servizi e della liberalizzazione delle attività economiche per cui le attività commerciali del presente capo possono essere svolte, compatibilmente con il prevalente interesse pubblico, da soggetti privati ed a loro direttamente imputabili, senza alcun diritto di esclusiva del Comune.
- 2) In caso di organizzazione di manifestazioni straordinarie, storiche o di fiere promozionali da parte del Comune, con affidamento a soggetti terzi organizzatori, la scelta di questi ultimi dovrà avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente.

#### ART. 81 (DEFINIZIONI)

- 1) Si intende per "manifestazione commerciale a carattere straordinario" la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche ed allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. Le manifestazioni commerciali straordinarie possono essere realizzate una sola volta all'anno e non possono essere ripetute nell'anno successivo.
- 2) Si intende per "fiera promozionale" la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. Le fiere promozionali debbono essere concentrate in un arco temporale anche di più giornate di svolgimento contigue. Non sono ammesse fiere cadenzate lungo il corso dell'anno con cadenza ripetuta. In deroga al divieto di ripetizione è possibile consentire che la medesima fiera promozionale sia riproposta nel corso dello stesso anno solare purché le date di svolgimento successive alla prima coincidano con la domenica. In ogni caso le fiere promozionali con merceologia alimentare non potranno essere complessivamente superiori a cinque nel corso dell'anno solare, mentre le fiere promozionali con merceologia non alimentare non potranno essere complessivamente superiori a dieci nel corso dell'anno solare.
- 3) Si intende per "manifestazione storica" la manifestazione volta alla promozione del territorio e dell'economia ligure, radicata nel territorio e che si realizza da almeno cinque anni nello stesso Comune. Le manifestazioni storiche sono individuate dal Comune previa verifica con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

ART. 82  
(CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI)

- 1) La Giunta Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio e dei consumatori approva, entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello in cui si realizzano il calendario delle manifestazioni storiche, straordinarie e delle fiere promozionali ritenute meritevoli di essere svolte, nel pubblico interesse e per i fini previsti, nel territorio del Comune di Imperia.
- 2) La Giunta Comunale potrà approvare e rendere pubblici criteri di selezione qualitativa delle manifestazioni ai fini dell'inserimento nel calendario di cui al precedente comma.
- 3) I soggetti organizzatori debbono richiedere l'inserimento nel calendario annuale entro il 30 settembre per l'anno solare successivo.
- 4) In caso di manifestazioni commerciali temporanee di particolare importanza e che coinvolgono l'intera città, per molteplici aspetti di pubblico interesse, la Giunta Comunale, sentite le Associazioni Commerciali di Categoria, può, con atto adeguatamente motivato, consentire richieste di inserimento in deroga alla data del 30 settembre di cui al precedente comma 3. Restano confermati i successivi atti procedimentali.
- 5) Il Comune entro il 31 agosto rende noto mediante pubblici avvisi il termine di scadenza utile affinché i soggetti organizzatori interessati possano far pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Imperia le richieste di inserimento a calendario.
- 6) Non possono essere realizzate manifestazioni ulteriori o diverse da quelle inserite nel calendario approvato.
- 7) La Giunta Comunale, in considerazione del fatto che le aree interessate dall'occupazione per lo svolgimento delle manifestazioni commerciali appartengono al demanio comunale e sono pertanto istituzionalmente riservati all'uso della collettività, potrà sempre ed in ogni caso negare la richiesta di svolgimento delle medesime in presenza di ragioni di incompatibilità con il predetto uso collettivo. Analogamente la Giunta Comunale potrà negare la richiesta di svolgimento in caso di prevalenti ragioni di tutela generale del commercio e di tutela dell'interesse pubblico della collettività.
- 8) In caso di coincidenza di tempo e/o di luogo di manifestazioni, che evidenzino incompatibilità, sarà data preferenza alle richieste relative a manifestazioni di maggior tradizione, prestigio ed interesse pubblico dell'oggetto della promozione. In tali casi sarà facoltà del Comune, in ossequio anche ai principi della legge n. 241/1990, ricercare in accordo con gli organizzatori nuove date e sedi di svolgimento.
- 9) La circostanza di mancato svolgimento della manifestazione regolarmente inserita a calendario attribuibile alla responsabilità degli organizzatori costituirà elemento negativo di valutazione in ordine ad analoghe successive eventuali nuove richieste di calendarizzazione. Costituirà, altresì, elemento negativo di valutazione, l'accertata violazione di legge e di regolamenti, di disagi collettivi e di evidenti carenze qualitative manifestatesi nel corso di precedenti edizioni delle manifestazioni ricorrenti.
- 10) Il Comune per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica potrà con propria ordinanza vietare lo svolgimento ovvero spostare il luogo e/o la data delle manifestazioni già a calendario.

ART. 83  
(PARTECIPAZIONE)

- 1) La partecipazione alle manifestazioni commerciali temporanee è subordinata al rilascio da parte del Dirigente competente della concessione temporanea di posteggio ai singoli operatori richiedenti.
- 2) Il Dirigente può rilasciare al soggetto organizzatore una sola concessione temporanea relativa all'intera fiera promozionale. In tal caso il soggetto organizzatore richiedente dovrà produrre idonea planimetria in scala ove saranno indicati i singoli posteggi previsti e per ognuno di questi il relativo soggetto titolare.
- 3) La richiesta di inserimento a calendario dovrà altresì contenere una sintetica descrizione della manifestazione che illustri il centro storico, l'area urbana o rurale, l'attività culturale, economico-sociale, o le tipologie merceologiche ovvero produttive che si intendono promuovere e/o valorizzare.
- 4) La relazione dovrà anche indicare con precisione l'intera area interessata dall'evento e la tipologia di commercio che si intende proporre.
- 5) Il soggetto organizzatore che richiede l'inserimento delle manifestazioni nel calendario annuale di cui al precedente articolo deve essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010.
- 6) Le concessioni sono prive di efficacia se non conformi agli obblighi tributari connessi all'occupazione del suolo pubblico.

ART. 84  
(ORARI)

- 1) La richiesta di inserimento a calendario della manifestazione commerciale temporanea dovrà contenere l'indicazione dell'orario di inizio e dell'orario di rimozione delle occupazioni di suolo, fatta salva la libera disciplina degli orari di vendita da parte dei soggetti aventi titolo.
- 2) La durata dell'occupazione, di cui al comma precedente, è determinata tenendo in considerazione la tutela della viabilità, delle regole di igiene e sanità e comunque per motivi di pubblico interesse.
- 3) Le manifestazioni commerciali straordinarie non possono avere durata superiore a 7 giorni.
- 4) Le fiere promozionali non possono avere durata superiore a 60 giorni.

ART. 85  
(ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA)

- 1) Ai fini e con le modalità di cui al comma 1 bis dell'art. 32 della L.R. 1/2007 il Comune provvederà ad acquisire le valutazioni delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.
- 2) Il Comune può, decorso il termine di sette giorni dalla consultazione, decidere se inserire nell'elenco annuale quelle manifestazioni per le quali non si è pervenuti all'accordo motivando tale decisione in base all'art.27 comma 1 lett. g) h) e k bis) L.R. n.1/2007.



ART. 86  
(PROCEDIMENTO CONCESSIONARIO)

- 1) Venti giorni prima della data della manifestazione il legale rappresentante del soggetto promotore della stessa dovrà trasmettere al Comune di Imperia la richiesta di concessione temporanea di posteggio corredata dalla seguente documentazione:
  - fotocopia della carta di identità del soggetto organizzatore;
  - planimetria dell'area interessata alla Fiera con l'indicazione fisica e nominativa dei posteggi attribuiti e per ogni nominativo i relativi estremi dell'autorizzazione al commercio ovvero gli estremi di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio ovvero l'indicazione di hobbysta;
  - dichiarazione del possesso dei requisiti morali ed eventualmente professionali dei partecipanti;
- 2) Lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo sarà regolato, per quanto applicabili, dalle norme di cui al precedente Capo VII "Disciplina interna della fiera".

ART. 87  
(SOGGETTI AMMESSI)

- 1) Alle manifestazioni commerciali possono essere ammessi a partecipare:
  - a) gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - b) coloro che esercitano regolare attività di vendita al dettaglio in esercizi di vicinato ovvero in medie strutture di vendita;
  - c) gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese;
  - d) gli hobbysti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività di hobbysti, ad eccezione del settore abbigliamento.
- 2) Gli hobbysti devono essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e debbono preventivamente dichiarare sotto la loro responsabilità, nelle forme previste dal T.U. della Documentazione Amministrativa (D.P.R. 28.12.2000, n.445), la loro condizione di venditori non professionali e di non superare, nell'anno solare di interesse, il limite massimo di ventiquattro partecipazioni a manifestazioni commerciali
- 3) Qualora venga accertata la falsità delle dichiarazioni, di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, resta interdetta la partecipazione a tutte le manifestazioni straordinarie su tutto il territorio regionale.
- 4) Il competente Servizio Commercio procederà, in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive, previa informazione alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore della data di effettuazione, a sorteggiare pubblicamente tra le manifestazioni straordinarie svolte nel corso dell'anno precedente, un numero di hobbysti pari al venti per cento, arrotondato all'unità superiore, da sottoporre al controllo di veridicità di quanto dichiarato.

ART. 88  
(LOCALIZZAZIONE)

Le fiere promozionali possono essere collocate sull'intero territorio comunale ai fini di promozione e valorizzazione, con particolare riferimento alle aree frazionali ed ai centri storici che sono stati

oggetto di interventi di riqualificazione.

## CAPO IX

### (DISPOSIZIONI FINALI)

#### ART. 89 (SANZIONI)

- 1) Fatta salva l'applicazione di sanzioni specifiche previste dalle leggi, decreti, regolamenti ed ordinanze in vigore, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 32 comma 2 sexies e 143 e 144 della L.R. 1 del 2.01.2007.
- 2) Il Soggetto Organizzatore delle Fiere Promozionali soggiace al vincolo di responsabilità solidale di cui all'art. 6 della legge n. 689/1981 con i singoli operatori partecipanti autori di violazioni amministrative.

#### ART. 90 (RELAZIONI CON LA REGIONE)

Il responsabile del servizio darà, nei tempi previsti per legge, comunicazione alla Regione Liguria su ogni variazione che si verifichi nella situazione dei posteggi esistenti nei mercati e nelle fiere comunali.

#### ART. 91 (PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO)

Il presente regolamento, dal giorno della sua entrata in vigore, sarà pubblicato sul sito web del Comune di Imperia, link "Amministrazione Trasparente" sotto la voce: disposizioni generali/atti generali/regolamenti.

#### ART. 92 (ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO)

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.



## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.

**F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato**

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.

**F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco  
On. Dott. Claudio Scajola  
(firmato digitalmente)**

**Il Segretario Generale  
Dott.ssa Rosa Puglia  
(firmato digitalmente)**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

**F.to digitalmente dal Segretario Generale  
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato**

---